

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 539, 102, 103, 128, 133, 134, 163, 186, 196, 197,  
207, 238, 371 e 374-A – Doc. V, nn. 37 e 45)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)

(RELATORE SPIGAROLI)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato  
(n. 539)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1972  
(V. Stampato n. 304)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 ottobre 1972*

Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato (n. 102)

**d'iniziativa del senatore LEPRE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972**

---

Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica (n. 103)

**d'iniziativa del senatore RUSSO Luigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972**

---

Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali (n. 128)

**d'iniziativa del senatore VIGNOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972**

---

Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari (n. 133)

**d'iniziativa del senatore VIGNOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972**

---

Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici (n. 134)

**d'iniziativa del senatore VIGNOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972**

---

Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale (n. 163)

**d'iniziativa dei senatori AZIMONTI, CALVI, DEL NERO, COPPOLA e ALESSANDRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972**

---

Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (n. 186)

**d'iniziativa del senatore BLOISE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972**

---

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado (n. 196)

**d'iniziativa del senatore BLOISE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972**

---

Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (n. 197)

**d'iniziativa del senatore BLOISE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972**

---

Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare (n. 207)

**d'iniziativa del senatore TANGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1972**

---

Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati (n. 238)

**d'iniziativa dei senatori BALDINI e MAZZOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1972**

---

Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti la estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici (n. 371)

**d'iniziativa del senatore BALBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1972**

---

Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici (n. 374)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1972

---

E SULLE

PETIZIONI

del signor Eugenio CHERUBINI (n. 37)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1973

---

e dei signori Francesco Russo ed altri (n. 45)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1973

---

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1973

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo docente e non docente costituisce certamente uno dei provvedimenti fondamentali da attuare secondo il programma da tempo stabilito, in particolare dalla relazione della Commissione di indagine sulla scuola e successivamente dalle « linee direttive per il piano di sviluppo pluriennale della scuola » (o piano Gui), predisposte sulla base della relazione della Commissione di indagine, per realizzare il riordinamento generale o, se si preferisce, la riforma sostanziale di cui la scuola italiana ha profonda necessità per superare le gravi difficoltà che al momento caratterizzano il suo funzionamento.

In effetti una giusta visione dei compiti della scuola e dei mezzi attraverso i quali tali compiti devono essere assolti non può non riconoscere la posizione centrale e di gran lunga preminente che occupa l'insegnante nello svolgimento della attività relativa all'istruzione e alla formazione dei giovani nell'ambito di ogni singolo istituto. E da ciò appare evidente che la qualità dell'attività didattica del docente è direttamente o indirettamente influenzata dalle condizioni che lo stato giuridico pone in essere per le categorie docenti (in senso lato) sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto attiene alle attribuzioni, ai compiti, alle responsabilità, alle funzioni, alle garanzie concernenti la loro professione.

Ciò giustifica, almeno in parte, la lunga, complessa, tormentata vicenda che ha caratterizzato in sede parlamentare, governativa e sindacale, l'elaborazione di un nuovo stato giuridico degli insegnanti sulla quale, in via introduttiva, vale la pena di soffermarsi brevemente.

1. — *I precedenti.* — La vicenda di cui si tratta ha avuto inizio praticamente nel 1953 con la discussione del provvedimento di delega per il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato (che poi sarebbe diventata

la legge 20 dicembre 1954, n. 1181) ed oggi non è ancora conclusa.

Le norme su cui poggia lo stato giuridico del personale della scuola, pertanto, sono contenute tuttora in vecchie leggi, la maggior parte delle quali — le più importanti sotto il profilo del trattamento giuridico — sono state emanate fra il 1923 e il 1945 e portano chiaramente impressi i segni del regime politico di quel periodo.

Infatti, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si è provveduto soltanto ad una ripulitura generale dei predetti provvedimenti riguardanti lo stato giuridico del personale direttivo e docente dalle vestigia più appariscenti lasciate in essi dal passato regime, e ad un primo adeguamento alla nuova realtà democratica in cui la scuola ed i suoi docenti erano chiamati a svolgere la loro delicata, importantissima funzione, particolarmente rivalutata dalla Costituzione repubblicana; mentre con provvedimenti successivi, del 1958 e del 1961 venivano introdotte modifiche migliorative riguardanti quasi solo il trattamento economico e di carriera del personale della scuola ed inoltre emanate norme per la costituzione e la definizione dei compiti dei corpi consultivi (Consiglio superiore della pubblica istruzione).

Nella citata legge 20 dicembre 1954, numero 1181, soprattutto a seguito di pressioni delle organizzazioni sindacali del personale della scuola secondaria, era stata introdotta una norma (l'articolo 7) con cui per lo statuto del personale direttivo e docente si stabilivano taluni criteri specifici, che in parte si discostavano da quelli previsti per le altre categorie dei dipendenti civili dello Stato.

Inoltre, per soddisfare le attese del personale docente, contestualmente all'approvazione del predetto articolo 7, alla Camera veniva approvato un ordine del giorno dell'onorevole Francesco Franceschini con cui si affermava la necessità di adeguare il trattamento degli insegnanti alla « preminenza della loro funzione » rispetto alle altre categorie degli statali.

In realtà, anche senza un riferimento specifico alla « preminenza della funzione », è

evidente che le modalità con cui si svolge l'attività professionale dell'insegnante, si differenzia sostanzialmente da quella degli altri statali; essa infatti comporta un identico livello di responsabilità e di preparazione sotto il profilo culturale e didattico dal momento iniziale a quello finale della carriera nell'ambito di ciascun grado di scuola.

Per questo motivo, se in linea di massima veniva accolta con soddisfazione la formulazione dell'articolo 7, rafforzata dall'ordine del giorno Franceschini, che in certo qual modo ne costituiva l'interpretazione autentica, profonda amarezza e delusione provocarono di lì a poco tempo i decreti delegati emanati dal Governo in attuazione della ricordata legge di delega n. 1181 nei quali non si trovava nessuna rispondenza ai principi contenuti nell'articolo 7 e nel connesso ordine del giorno Franceschini, soprattutto in fatto di trattamento economico. Da questa constatazione ha avuto origine la vasta serie di agitazioni e di scioperi degli insegnanti della scuola secondaria, condotta dal « Fronte della scuola » che ha fortemente turbato la vita della scuola italiana nella parte terminale dell'anno scolastico 1955 e che è stata sospesa, com'è noto, con l'intervento del Capo dello Stato, nel luglio dello stesso anno, senza comunque, alcun apprezzabile risultato.

La richiamata legge n. 1181, come certamente si ricorderà, è stata applicata solo in parte: infatti quando il termine entro cui potevano essere emanati i decreti delegati giungeva a scadenza, la Commissione parlamentare (intercamerale) integrata con la partecipazione dei rappresentanti dei sindacati, aveva potuto esprimere il suo parere (obbligatorio) soltanto su alcuni decreti delegati, tra cui quello relativo al trattamento economico di tutti i dipendenti dello Stato (11 gennaio 1956, n. 19) e su quello che poi costituì il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Allo spirare dei termini per l'esercizio dei poteri delegati dalla predetta Commissione non era stato espresso il prescritto parere sul decreto delegato riguardante gli statuti del personale della scuola e di alcune

altre categorie (ferrovieri e postelegrafonici) che pertanto non poterono essere emanati. Così il personale direttivo e docente della scuola primaria e secondaria per il trattamento economico è rimasto inserito nella cosiddetta « tabella Gava » senza alcuna differenziazione rispetto alle altre categorie della carriera di concetto e direttiva dei dipendenti statali, mentre per il trattamento concernente le condizioni giuridiche del loro rapporto di lavoro, esso è rimasto ancorato alle vecchie norme, tranne che per le parti di tali norme che facevano riferimento allo statuto dei dipendenti civili dello Stato (come ad esempio quella relativa alla disciplina dei congedi e delle assenze) le quali, in virtù dei decreti delegati, avevano subito notevoli se non radicali modifiche. E ciò in diversi casi ha determinato rilevanti difficoltà di raccordo tra le norme dello stato giuridico degli insegnanti e quelle degli impiegati civili dello Stato con conseguente vivo disagio per la scuola, a cui ha posto parziale rimedio la circolare n. 111 del 7 marzo 1959 che ha cercato di porre un po' d'ordine in una così arruffata materia, anche se notevoli difficoltà hanno continuato a sussistere soprattutto in materia di congedi.

Il problema del nuovo stato giuridico del personale direttivo e docente si può dire sia stato una delle costanti preoccupazioni dei governi che dal 1957 si sono susseguiti fino ad oggi. Nel 1960 il ministro Medici presentò tre disegni di legge relativi agli statuti rispettivamente del personale insegnante della scuola primaria, secondaria e dell'istruzione artistica, frutto di un lungo lavoro di elaborazione e rielaborazione svolto dal Ministero con i sindacati.

L'8ª Commissione della Camera iniziò la discussione dei provvedimenti e, ravvisando l'opportunità di unificarli, almeno in parte, affidò ad un comitato ristretto il compito di formulare un nuovo testo. Purtroppo tale comitato non è riuscito a portare a termine il suo lavoro prima della scadenza della legislatura.

Nella successiva legislatura — 1963-68 — il ministro Gui, confortato in questo anche dal parere della Commissione d'indagine sullo stato della scuola italiana, in luogo dei

disegni di legge ordinari compiutamente articolati (come era avvenuto nella precedente legislatura), presentò al Senato un disegno di legge di delega contenente i criteri ed i principi fondamentali per l'emanazione di « norme sullo stato giuridico del personale direttivo, docente e assistente della scuola »; se ne iniziò la discussione in Commissione Istruzione, ma senza sviluppi conclusivi anche per la pregiudiziale opposizione della parte comunista allo strumento della legge delega. Sicchè si giunse al termine della quarta legislatura ancora con un nulla di fatto per quanto riguarda lo statuto dei lavoratori della scuola.

E così siamo giunti al 1968.

Quanto si è detto in precedenza, chiarisce l'importanza assunta dal problema del nuovo stato giuridico fin dall'inizio della quinta legislatura e la ragione per cui figura in quasi tutti i discorsi programmatici dei governi che si sono succeduti.

Le organizzazioni sindacali della scuola posero lo stato giuridico tra le rivendicazioni più urgenti; per lo stato giuridico si sono svolte, dopo una lunga agitazione, le azioni di sciopero del giugno 1969 e del maggio-giugno 1970 che assunsero aspetti altamente drammatici per l'enorme disagio determinato nella vita della comunità nazionale.

Lo sciopero del giugno del 1969 si concluse in seguito all'accordo raggiunto sul « pacchetto » delle richieste accolte dal Governo che l'allora Ministro della pubblica istruzione Ferrari Aggradi illustrò al Senato il 10 giugno 1969 ed in cui, al punto settimo, a proposito del nuovo stato giuridico si diceva trattarsi « di una rivendicazione che tutti i settori della scuola italiana avanzano da tempo e che noi crediamo fondamentale, sia per mettere un nuovo ordine, anche sotto questo profilo, nella scuola italiana, sia per mettere in grado il personale docente e non docente di assolvere in modo adeguato i nuovi compiti ai quali la scuola li chiama.

Noi abbiamo riconosciuto — come Governo — ma con il consenso di tutte le organizzazioni, come indilazionabile la definizione dei nuovi stati giuridici del personale della scuola statale primaria, secondaria ed artistica, stati giuridici nei quali in partico-

lare pensiamo debba essere delineata una nuova figura di docente e di capo d'istituto il cui impegno professionale possa realmente corrispondere alle attese della nostra società e alle esigenze di una scuola moderna. Verranno pur precisati i principi di democratizzazione della scuola — questo è un impegno solenne preso nel programma di Governo — con riferimento agli organi ed alle modalità attraverso cui si può concretamente esprimere l'autogoverno, con la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica. In tale stato giuridico la posizione del predetto personale verrà riconsiderata nei suoi vari aspetti, anche economici, tenuto conto dei rapporti stabiliti con la legge n. 831 del 1961 (legge che costituisce un pilastro nel riconoscimento del nostro personale insegnante) nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste dalla nuova struttura della scuola.

Il provvedimento relativo verrà predisposto sotto forma di legge-delega entro la fine del 1969. Come obiettivo il Governo si propone anche la ristrutturazione delle carriere, in modo da eliminare alcune anomalie esistenti — riguardanti tra l'altro i rapporti tra presidi di prima categoria, presidi di seconda categoria e professori di ruolo A ed i diversi sviluppi di carriera dei professori diplomati dei vari gradi — ed in modo da meglio armonizzare la carriera degli insegnanti. In ogni caso sull'intera materia dello stato giuridico si farà luogo a preventive consultazioni con tutti i sindacati ».

Purtroppo gli impegni che il Governo si era assunto con il « pacchetto » soltanto in minima parte sono stati soddisfatti nei mesi successivi al giugno 1969 e tra questi pochi non figura lo stato giuridico. Ciò ha dato origine al blocco degli scrutini del giugno 1970 che si è potuto far cessare non solo con i noti decreti-legge, ma anche e direi soprattutto per l'azione mediatrice svolta dalla nostra Commissione (e dall'8ª Commissione della Camera con analoga iniziativa) con l'approvazione dell'ordine del giorno accolto dal Ministro della pubblica istruzione a nome del Governo con cui si chiedeva al Ministro stesso di confermare l'impegno di presentare entro il 10 luglio 1970 il disegno di

legge delega relativo al nuovo stato giuridico del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e si confermava l'impegno di tutti i gruppi parlamentari presenti nella Commissione di iniziare e concludere entro il più breve tempo l'esame di detto provvedimento.

Il disegno di legge di delega fu presentato dal Governo nel settembre del 1970 alla Camera, che lo discusse ed approvò con profonde modificazioni ed ampie integrazioni nel giugno-luglio 1971. Successivamente il provvedimento passò al Senato che, dopo una nutrita serie di udienze informali attraverso cui cercò di conoscere l'orientamento dei sindacati della scuola, ne iniziò l'esame, in Commissione, nel novembre 1971. Il dibattito, com'è noto, fu interrotto dall'anticipato scioglimento delle Camere e di conseguenza anche la quinta legislatura si chiuse senza che lo stato giuridico potesse essere approvato.

All'inizio della nuova legislatura il Governo ripresentò alla Camera (nel giugno scorso) il provvedimento nel testo già approvato chiedendo (ed ottenendo) la speciale procedura d'urgenza prevista dai nuovi regolamenti. La Camera, avvalendosi delle nuove procedure, ha rapidamente esaminato, apportandovi significative quanto opportune modifiche, il disegno di legge « ripescato » che alla fine di ottobre è stato trasmesso al nostro esame.

Prima di passare all'esame delle singole disposizioni appaiono opportune talune considerazioni di carattere generale, sia in ordine alla particolare natura del disegno di legge (di cui occorre tenere conto non solo nell'esame, ma anche nelle valutazioni e nelle proposte di modificazioni) sia in ordine al tipo di rapporto che si può stabilire tra i grandi problemi riguardanti la scuola italiana nel momento attuale e quelli strettamente connessi ad un nuovo stato giuridico del suo personale.

2. — *Caratteri di un provvedimento di delega.* — Anzitutto si può rilevare che il ricorso alla legge di delega per affrontare il problema dello stato giuridico, nelle opposizioni non suscita più le reazioni decisamente negative di un tempo.

È certo che questo diverso atteggiamento obiettivamente favorisce un più celere iter della definizione dello stato giuridico e di ciò va preso atto con soddisfazione.

Trattandosi di un provvedimento di delega esso ovviamente non può che contenere principi e criteri direttivi, come vuole l'articolo 76 della Costituzione, e stabilire inoltre i limiti temporali entro cui dovranno essere emanate le norme delegate, applicative di tali principi e criteri.

Ciò esige che i principi direttivi siano chiari, abbiano riferimenti netti e precisi alla realtà presente ed alla prevedibile realtà di domani, e perciò che la loro formulazione sia esente da indicazioni equivoche e da indeterminatezze di riferimento che renderebbero incerta e difettosa la loro applicabilità oppure lascerebbero al Governo eccessivi margini di discrezionalità.

Parimenti si dovrebbe evitare anche l'inserimento in tale particolare tipo di legge di norme troppo minute, di carattere immediatamente precettivo, accanto ai principi di carattere generale: di norme, cioè, di legge ordinaria, che verrebbero a diminuire gravemente l'utilità dello strumento della delega; come, infine, non si dovrebbero introdurre norme che si riferiscano a materia del tutto estranea alla natura del disegno di legge.

3. — *I grandi temi della scuola.* — Un provvedimento che riveste un'importanza fondamentale per il personale della scuola primaria e secondaria come lo stato giuridico non può certamente essere trattato senza un riferimento ai grandi temi della scuola, soprattutto se esso, per forza di cose, deve essere varato prima ancora che si sia riusciti a realizzare l'atteso riordinamento di determinati settori della scuola stessa, ed in particolare di quella secondaria di secondo grado.

L'ansia di creare uno strumento che possa conservare una durevole validità per determinare le migliori condizioni in cui i dirigenti, i docenti ed il personale non insegnante devono svolgere la loro funzione, spinge giustamente ad individuare le linee di tendenza che dovrebbero caratterizzare la soluzione dei problemi ancora rimasti insoluti, relativi alla ristrutturazione della scuo-

la. Ed in questo senso è assai lodevole lo sforzo che può essere fatto per verificare i punti d'incontro delle opinioni manifestate in ogni settore dello schieramento ideologico sulle questioni di fondo che riguardano il rinnovamento della scuola.

E certo non è difficile accertare, attraverso una verifica del genere, le esigenze fondamentali cui bisogna far fronte per giungere a tale rinnovamento, anche se possono divergere le proposte sul piano applicativo.

Non c'è dubbio, infatti, che l'adeguamento della scuola alle istanze della società moderna, caratterizzata da una fase di profonda trasformazione, sia per quanto riguarda il sistema economico, sia per quanto attiene ai rapporti sociali ed al costume, deve essere considerata come una delle necessità da soddisfare in via prioritaria. La nostra scuola infatti (come si può desumere anche da un numero non irrilevante di libri di testo molto diffusi) sotto certi aspetti appare ammalata di astrattismo, scarsamente collegata con la realtà e perciò poco suscettibile di un efficace inserimento nel contesto sociale in cui opera, poco disponibile a coglierne fermenti, impulsi, valide esigenze; in molti casi essa non sa diventare parte vitale di tale contesto sociale nè costituirne elemento primario di crescita, di formazione e di rinnovamento con le conseguenze negative che tutti conoscono sul piano formativo, nonché ai fini di una ordinata evoluzione della società, della scienza e della tecnica verso sistemi economici e sociali più umani, più giusti e quindi più civili.

Però tali scopi la scuola deve saperli perseguire con gli strumenti che sono ad essa propri nella sua qualità di istituzione diretta alla trasmissione e alla elaborazione della cultura. E questo non si verifica quando, come frequentemente accade ai nostri giorni, vengono portate nella scuola in modo grezzamente o sapientemente propagandistico le vertenze, i dibattiti, gli scontri che caratterizzano la vita politica e sociale del nostro Paese, secondo una visione di parte e per obiettivi di parte, e la scuola viene trasformata in una mera cassa di risonanza delle tensioni sociali.

Il problema del rinnovamento della scuola non è solo italiano, del resto. Ovunque nel mondo si cerca di rimeditare la stessa natura e funzione della scuola, e in materia si incontrano disparate concezioni, tesi e posizioni, da quelle estreme preconizzanti una società senza scuola a quelle più classiche volte alla mera conservazione.

Come metodo, può affermarsi che un problema complesso come questo suppone idee sicure sulla concezione dell'uomo e della società, e non può venir risolto con formule brillanti e suggestive, dettate con stile più o meno profetico sulla base di formule sospette anche se generose.

Occorrerà invece anzitutto un esame attento di molteplici fattori; e poi un'accettazione delle tensioni fra esigenze legittime ma opposte, senso del possibile, sicuri orientamenti per ciò che riguarda la formazione dell'uomo, la sua vocazione più elevata e l'attuale situazione della nostra società.

Non dovranno minimizzarsi le difficoltà che nascono dal dover definire cosa sia « scuola » di fronte alla crisi attuale dei valori e della società, della famiglia, della morale e della cultura; di fronte all'aspirazione crescente ad una vita più libera e personale, al completo sviluppo della personalità, alla crescente richiesta di educazione, ai rapidi mutamenti professionali, all'estendersi del tempo libero, allo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione, al trattamento e alla manipolazione dell'informazione.

È corrente la tesi, a questo proposito, che, mentre in passato la scuola ha avuto il monopolio dell'educazione, oggi le istanze educative si sono moltiplicate, anzi l'intera società è diventata educativa ed alla scuola è restata una funzione marginale.

È una tesi in parte vera: la scuola non ha più infatti la supremazia di un tempo.

Tuttavia anche nel passato una vasta porzione dell'attività educativa e di insegnamento era affidata ad altre istanze non scolastiche: la famiglia, la professione, eccetera. Mai infatti la scuola ha avuto il monopolio dell'educazione. Il libro, la stampa, le riviste di volgarizzazione a partire dal secolo XIX vi hanno poi avuto una parte non marginale.

A questi si aggiungono oggi in larghissima misura i cosiddetti *mass media* (radio televisione, cinema) e sembra che abbiano formato quasi una « scuola parallela ».

Di fronte al moltiplicarsi delle attività educative il problema della scuola si pone dunque in termini nuovi, e se la scuola conserva una funzione centrale nella formazione dell'uomo, come centro di educazione e di insegnamento, tuttavia essa non può restare identica a quella del passato: essa deve deliberatamente lasciare certi compiti ad altri tipi di istanze educative.

Ciò non significa però che l'intera società, oggi, sia educativa, e che la scuola abbia fatto il suo tempo. Anzi: per l'attenzione maggiore che si deve dare a tali attività educative, occorrerà assicurare una organica ripartizione dei compiti, non fosse altro che per evitare duplicazioni; ed inoltre bisognerà che tale elaborazione non sia opera di soli specialisti, e non si limiti alla elaborazione di piani e organigrammi, ma che venga compresa e accettata da tutti e che si avvantaggi della attiva partecipazione di tutti.

La scuola conserva in effetti una sua funzione tipica e fondamentale: assicurare la formazione intellettuale di base per la espressione orale e scritta, i metodi di pensare, lo sviluppo della personalità, la formazione del giudizio, la conoscenza e il servizio della società.

Per il suo carattere di servizio fondamentale, e poichè si rivolge ad un'età della vita in cui il soggetto è molto più recettivo che in un'età più matura (e necessita quindi di molto maggiore aiuto, non essendo che debolmente in grado di orientare da solo il proprio sviluppo) questa formazione implica precisamente i mezzi che sono caratteristici della scuola: un quadro adeguato agile ma sufficientemente organizzato (locali, orari, impiego del tempo); programmi limitati che consentano all'intelligenza di concentrarsi su un numero determinato di argomenti, scelti in base al loro valore educativo e d'integrazione sociale; insegnanti competenti e impegnati; un ambiente adatto a un'educazione formale e diffusa.

Accertato dunque che una simile scuola non sarà doppiata di altre istanze educative,

vi è un secondo elemento da considerare: l'apertura della scuola verso la società.

È un fatto che, nella sua impostazione tradizionale, la scuola tende ad isolarsi nei confronti della vita.

Il moltiplicarsi delle azioni educative extra scolastiche intimamente connesse con la vita, oggi, fanno apparire invece particolarmente anacronistico un simile atteggiamento di isolamento, che viene anzi individuato come principale causa dell'inadeguatezza della scuola di fronte alla vita e al mondo attuale.

È incontestabile, dunque, che la scuola debba aprirsi e che una troppo lunga chiusura ne abbia ritardato l'adattamento alla nuova realtà e alle nuove necessità impedendo un'armonizzazione della sua attività con quelle delle altre sedi formative.

Ma anche qui bisogna guardarsi dalla suggestione di talune formule semplicistiche: una scuola totalmente « aperta » non sarebbe più scuola. Scuola aperta, dunque, ma entro quali limiti?

« Scuola » presuppone una certa presa di distanza nei riguardi delle cose: dovendo concentrarsi su temi limitati e disporre di uno « spazio » per un'azione educativa ben definita, la scuola deve sottrarsi in una certa misura all'esuberanza, al disordine della vita, al moltiplicarsi delle sue sollecitazioni, alla sovrabbondanza delle immagini e impressioni da cui la vita è invasa.

In altri termini, poichè una scuola totalmente aperta, non sarebbe più scuola, occorre realizzare certo una scuola aperta, ma tenendo fermi certi limiti, che sono limiti di identificazione: non si può infatti sostenere, semplicisticamente, che azione e riflessione, pratica e teoria, insegnamento e vita coincidano: al contrario, anche in una concezione « aperta », scuola e vita restano differenziati, così come la riflessione è il presupposto dell'azione e non si confonde con questa, e l'assimilazione teorica è presupposto, ma non si confonde con la pratica.

Aprire dunque la scuola alla realtà sociale non significa, in particolare, politicizzarla, come si sta facendo da parte di un certo numero di docenti che si ispirano alla dottrina di determinati movimenti e gruppuscoli extra parlamentari che, pur costituendo una

esigua minoranza, con la violenza e la sopraffazione cercano di imporre il loro modo di pensare ed un tipo di insegnamento di carattere spontaneistico, che si dice ispirato ai canoni del marxismo-leninismo.

La politicizzazione della scuola costituisce uno degli aspetti più gravi della sua crisi, anche nel nostro Paese, per le inevitabili, conseguenti discriminazioni ideologiche nei confronti di docenti e dirigenti fatte dai gruppi di studenti di opposta tendenza; per le violenze, le persecuzioni, le intimidazioni, l'opera sistematica diretta a creare e mantenere un grave clima di tensione che nulla ha a che fare con le esigenze, pur giuste, di un radicale rinnovamento delle strutture, e di un valido collegamento tra la scuola e la società.

In realtà la scuola non è in grado di contribuire adeguatamente alla crescita ed al rinnovamento della società se non cesserà il grave fenomeno di politicizzazione in atto, per cui certi insegnanti molte volte trasformano la loro attività educativa in una quotidiana opera di istigazione alla violenza, alla negazione della libertà e dei più autentici valori della cultura.

Va notato altresì che tale atteggiamento di docenti e di studenti, che comporta di stretta conseguenza la distruzione di ogni concetto di autorità, è decisamente contrario ad ogni effettiva democratizzazione della scuola.

Un autentico processo di democratizzazione, infatti, a tutti i livelli, è soprattutto frutto di cultura rinnovata e di un disegno organico finalizzato al bene comune, e non frutto di astratte analisi ideologiche di un estremismo molte volte infantile, sempre velleitario, e talora anche di degradazione morale; oppure di un clima di lassismo e di eccessiva permissività (di cui sono responsabili anche taluni insegnanti) che le più diffuse forme di contestazione giovanile pongono come obiettivo da raggiungere e da conservare. Evidentemente queste sono false forme di democratizzazione, che devono essere decisamente combattute ed eliminate perchè sono le cause di una crisi che gioca a favore di un disegno del tutto opposto a quello di una vera democrazia scolastica ed offrono como-

di pretesti a chi chiede una normalizzazione secondo i vecchi modelli.

Un'altra esigenza primaria riguarda la realizzazione del diritto allo studio.

Ormai sta diventando sempre più profonda e diffusa la persuasione che non solo si debbano assicurare a tutti i giovani uguali punti di partenza per quanto riguarda l'istruzione, quale che sia il ceto sociale cui essi appartengono, ma che si debba anche dare a ciascuno il tipo di istruzione veramente consona alle sue forze intellettuali ed alla sua vocazione senza alcuna predeterminazione e discriminazione dovuta al censo ed alla località di residenza; non solo, ma che si debbano altresì colmare carenze iniziali derivanti da condizioni fisiche economiche ed ambientali affinché possa realizzare il pieno sviluppo della sua personalità.

Non si può non essere d'accordo, inoltre, sul fatto che si debba intensificare l'azione formativa della nostra scuola soprattutto attenuando l'impegno in ordine alla formazione professionale che essa svolge nei molteplici, distinti indirizzi in cui si articola al livello secondario superiore disposto a « canna d'organo », come è stato detto con una immagine felice.

Difatti, in tal modo oltre ad evitare scelte predeterminanti si consentirebbe una formazione professionale fondata su una più ampia ed approfondita formazione culturale ed una maggiore maturazione sociale e sul superamento delle due culture (classica e tecnica) e della subordinazione della cultura al sistema produttivo, capace pertanto di contribuire veramente a soddisfare le esigenze della società attuale o contemporaneamente di promuovere forme più giuste di convivenza.

Naturalmente questo problema si lega strettamente a quello dei nuovi metodi che, sotto il profilo didattico e pedagogico, tengano conto soprattutto della necessità di promuovere il senso critico, e la facoltà di giudicare e di rielaborare del giovane, nonchè al fatto che la scuola è protagonista, in misura minore che nel passato, della formazione dei giovani pur costituendo sempre una struttura fondamentale, a causa della presenza dei grandi mezzi di comunicazione sociale,

i *mass media*; come pure si lega all'esigenza ormai indilazionabile di rivedere i programmi d'insegnamento che nella formulazione attuale sono da considerare troppo rigidi e dettagliati.

In relazione con la necessità di dare un nuovo tipo di formazione al giovane, acquista naturalmente una primaria importanza il problema, estremamente impegnativo, dei nuovi ordinamenti da dare in particolare al settore secondario superiore, le cui strutture nel loro schema fondamentale non hanno subito alcuna modifica di rilievo dalla legge Casati in poi, diversamente da quanto è avvenuto per la scuola media, elementare e materna.

È difficile infatti pensare ad una scuola più formativa, meno frammentata in tanti canali di specializzazione professionale che si concludono con un titolo abilitante, separati da barriere pressochè insuperabili, persistendo gli attuali ordinamenti. E pertanto trovano la loro piena giustificazione, sempre per quanto concerne la scuola secondaria, le ipotesi di nuovi ordinamenti che vanno dalla scuola cosiddetta « comprensiva » e quella strutturata su un biennio unitario ed un triennio con maggiori possibilità di passaggi dall'uno all'altro degli attuali indirizzi fondamentali che verranno conservati.

Quelli sopra rapidamente ricordati sono certamente alcuni dei problemi di fondo ai quali non si può non fare riferimento trattando del problema dello stato giuridico.

Come del resto è indispensabile il riferimento ai grandi temi della libertà della scuola e dell'insegnamento che hanno certo una stretta connessione con la configurazione della professione docente, come pure a quelli relativi all'autonomia ed alla gestione democratica della scuola, concepita come una comunità viva ed aperta, saldamente inserita nel mondo in cui svolge la sua funzione e capace di adeguarsi di volta in volta, in modo autonomo alle nuove esigenze dei tempi che si evolvono. Di tali temi, però, si avrà modo di parlarne più avanti, quando si dovranno trattare i singoli punti del provvedimento che ad essi sono strettamente connessi.

4. — *Esame degli articoli.* — Si tratta ora di passare all'esame delle singole disposizioni, esame che si farà trattando, articolo per articolo, dei rispettivi contenuti e mettendo in evidenza particolare, quando vi siano, le modificazioni che la Commissione propone di introdurre nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

*Articolo 1.* — Esso traccia le linee essenziali del provvedimento indicando gli scopi fondamentali che si devono perseguire. Tali scopi sono previsti in quattro punti: la disciplina del nuovo stato giuridico del personale direttivo, docente e non insegnante; la revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, e dal trattamento economico; il riordinamento dei ruoli; l'istituzione o il riordinamento degli organi collegiali.

Come si vede si tratta di un articolo di carattere programmatico con il quale si viene a dare un'impostazione unitaria a tutta la materia (riflesso anche nella formulazione del titolo) e in cui si esprime in termini sufficientemente chiari l'esigenza di una giusta rivalutazione del trattamento economico e di carriera.

Nello stesso articolo viene anche specificato che la disciplina del nuovo stato giuridico deve essere unitaria, e cioè deve essere definita attraverso provvedimenti delegati che contengano una trattazione unica dei temi identici per tutte le categorie salvo la inclusione di eventuali disposizioni particolari.

*Articolo 2.* — Mentre l'articolo 1 riveste un carattere programmatico in ordine ai settori della vita scolastica per i quali la nuova disciplina dello stato giuridico dovrà operare (diritti e doveri, trattamento giuridico ed economico, organi collegiali), l'articolo 2, con cui inizia il titolo I, indica, ancora in chiave programmatica, i vari elementi qualitativi di cui si dovrà tenere conto nell'elaborazione delle norme ispiratrici dei decreti delegati affinché la funzione docente possa esplicarsi con piena aderenza alle attuali responsabilità didattiche, culturali e sociali dell'insegnante.

*Articolo 3.* — Con l'articolo 3 si stabiliscono i criteri generali in ordine al trattamento economico ed alla ristrutturazione delle carriere del personale direttivo ed insegnante. Esso contiene:

1) l'elencazione dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto oppure richiesti dalla presente legge che, fra l'altro, giustificano la rivalutazione della posizione economica del predetto personale;

2) il graduale riordinamento dei ruoli, basato soprattutto sul titolo, per cui al termine di tale processo si avranno un ruolo dei docenti per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed un altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti per il cui insegnamento è richiesto attualmente il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente;

3) una differenziazione all'interno dei ruoli delle carriere a seconda del grado di scuola, più sensibile per quanto riguarda il ruolo dei laureati, molto ridotta e limitata per gli insegnanti della scuola secondaria superiore nell'ambito del ruolo dei diplomati;

4) un aggancio a scalare dei parametri del ruolo dei diplomati con quello dei laureati della scuola media;

5) il mantenimento dei rapporti retributivi attualmente esistenti fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari.

Appare chiaro che il nuovo testo è frutto di uno sforzo particolarmente faticoso, di un laborioso compromesso atto a comporre esigenze molto contrastanti per cui si è cercato di privilegiare in qualche modo la richiesta dell'unificazione dei ruoli tenendo però anche presente la richiesta opposta (anch'essa tutt'altro che priva di giustificazioni) di un riordinamento dei ruoli che tenga conto anche del grado della scuola, con un'articolazione interna ai ruoli stessi, che però si ispira a criteri diversi a seconda che si tratti del ruolo dei laureati e del ruolo dei diplomati.

La Commissione ha ritenuto opportuno, per ragioni sistematiche e di merito (di cui si parlerà più avanti), sopprimere la parte dell'articolo con cui si specificano le misure sui miglioramenti al trattamento economico accessorio (indennità extratabellari), trasferendo la materia (rivista sulla base delle concessioni fatte agli altri statali) tra le norme finali.

Come conseguenza sono state soppresse e trasferite anche le disposizioni riguardanti la maggiore spesa prevista per far fronte ai predetti miglioramenti economici, peraltro da meglio definire, in seguito alla nuova impostazione data al congegno dei miglioramenti stessi.

Nell'articolo 3 si afferma anche il principio molto importante della possibilità di passaggio anticipato, per merito distinto, alle classi superiori di stipendio; però opportunamente non si condiziona più tale passaggio alla frequenza dei corsi di aggiornamento bensì a forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente (in sostituzione degli attuali concorsi) che dovranno essere definiti dai decreti delegati.

*Articolo 4.* — L'articolo 4, con cui vengono definiti i principi cui deve ispirarsi il nuovo stato giuridico nella parte relativa alle modalità e condizioni di esercizio della funzione docente, per forza di cose presenta un contenuto particolarmente complesso ed articolato. Qui infatti si affrontano i grossi temi della libertà d'insegnamento, dei doveri e dei diritti connessi alla funzione docente, dell'orario di servizio, delle forme di reclutamento, della partecipazione alle commissioni degli esami di concorso, della disciplina delle nomine in ruolo, dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie, delle forme di valutazione del servizio, della normativa per i congedi e per la cessazione del rapporto d'impiego, della normativa concernente i procedimenti e le sanzioni disciplinari, della tutela della libertà sindacale.

1) *Libertà d'insegnamento.* — Il tema è di amplissime dimensioni e particolarmente controverso, poichè è proprio con l'atteggia-

mento assunto nei confronti di tale argomento che ogni forza politica in modo particolare qualifica e caratterizza la sua posizione sui problemi della scuola.

Su questo punto si è sviluppato un ampio dibattito da cui sono emerse posizioni non sempre componibili.

La maggioranza della Commissione ha fatto proprio il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento che nella libertà d'insegnamento vede la libera espressione culturale dell'insegnante e a questo riconosce autonomia didattica, nel rispetto degli ordinamenti dello Stato, aggiungendo però un esplicito riferimento ai principi costituzionali; si stabilisce inoltre con la necessaria chiarezza che tale libertà trova il suo limite insuperabile nel rispetto da parte del docente della coscienza morale e civile degli alunni, nella particolare situazione che deriva dalla necessità di tener conto della loro minore età.

Soltanto attraverso tale rispetto, non disgiunto da un adeguato impegno educativo, per la formazione dello spirito critico, si potrà garantire il pieno e libero sviluppo della personalità dell'alunno.

2) *Diritti e doveri connessi con le funzioni direttive e docenti.* — La materia trattata dal punto 2), relativa ai diritti ed ai doveri connessi con la funzione direttiva e docente è particolarmente delicata ed importante: costituisce infatti il nucleo centrale di ogni stato giuridico.

Per quanto riguarda la funzione docente si fa riferimento ai rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica.

Si deve riconoscere che tali indicazioni sono piuttosto generiche e non possono dare un aiuto apprezzabile per delineare la nuova figura del docente che si vorrebbe realizzare con il nuovo stato giuridico.

In realtà per giungere almeno parzialmente a tale scopo, la riforma della scuola avrebbe dovuto precedere quella dello stato giuridico, non solo ma si sarebbero dovuti creare i presupposti per un generale rinnovamento del costume nell'ambito di coloro che esercitano la funzione docente, tale da de-

terminare una più profonda consapevolezza della sua importanza e un più intenso impegno morale, culturale e didattico per l'adempimento dei doveri ad essa connessi.

Alla funzione direttiva vengono attribuiti impegni e responsabilità di coordinamento e di promozione della vita e dell'attività di ogni singolo istituto o circolo didattico, sul piano organizzativo e didattico, in armonia con le deliberazioni degli organi collegiali.

Al preside e al direttore didattico sono attribuite, oltre che le responsabilità di carattere esecutivo, relative alle decisioni degli organi collegiali, anche le responsabilità specifiche di ordine amministrativo; tali responsabilità, infatti, sono proprie del capo d'istituto (o degli organi collegiali) perchè sono strettamente connesse all'impostazione che si vuole dare alla vita dell'istituto e perciò non possono essere in alcun modo devolute ad altri, perchè fanno parte integrante delle prerogative di chi deve effettivamente dirigere la vita di un istituto o di un circolo didattico.

3) *Orario di servizio.* — Il punto 3) riguarda l'orario obbligatorio di servizio per tutti i docenti dello stesso tipo di scuola e le eventuali prestazioni straordinarie eccedenti tale orario, per le quali dovrà essere previsto uno specifico trattamento retributivo.

Nel testo approvato dalla Camera si quantificava anche l'orario obbligatorio di servizio e d'insegnamento dei docenti a seconda del tipo di scuola (materna, elementare e secondaria). La Commissione ha stabilito di proporre la soppressione delle indicazioni relative all'orario obbligatorio di servizio e d'insegnamento rinviandole ai decreti delegati.

E ciò anche in relazione alla nuova situazione circa il tempo da dedicare alla scuola da parte di ciascun docente, che si potrà determinare con la riforma della scuola secondaria superiore.

4) *I criteri di reclutamento.* — Il punto 4) tratta la complessa materia delle modalità per l'ingresso nei ruoli della carriera del personale ispettivo, direttivo e docente.

Per il personale docente le vie per accedere ai ruoli saranno due: quella del concorso per titoli ed esami e quella delle graduatorie ad esaurimento per chi è in possesso dell'abilitazione e non intende affrontare il concorso, così come sul piano pratico avviene attualmente in virtù di leggi recenti e meno recenti.

A proposito della preparazione professionale e culturale da richiedere agli aspiranti docenti, la Commissione ha stabilito che essa sia di « livello universitario », proponendo pertanto che sia modificato il testo della Camera in cui si parla delle prospettive di un « unico » livello di preparazione universitaria: presupposto di tale modifica è che, per tutti gli insegnanti, mentre è necessaria una adeguata preparazione pedagogico-didattica (professionale), non è altrettanto necessario che tutti abbiano uno stesso livello di preparazione culturale. Nè d'altra parte è opportuno anticipare soluzioni che sono strettamente legate alla riforma della scuola secondaria superiore e dell'università che avranno certamente una rilevante incidenza sul sistema di preparazione dei docenti.

5) *Esami di abilitazione e di concorso.* — Al punto 5) si prevede la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di esami di abilitazione e di concorso, senza stabilire però alcun vincolo circa il funzionamento dei meccanismi in cui si dovrà procedere ad una così delicata operazione.

6) *Assegnazione della sede.* — In materia di assegnazione di sede ai vincitori di concorso di cui si parla nel punto 6) non viene introdotta alcuna innovazione di rilievo rispetto alle norme attuali, se si esclude l'abbreviazione del periodo di prova, che da due anni viene portato ad un anno, fatta salva (come avviene attualmente) la possibilità di una proroga qualora i risultati del primo anno siano dubbi.

7) *Aggiornamento.* — Il principio di un impegno generalizzato e periodico dell'aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti viene fissato con il punto 7).

La necessità di offrire agli insegnanti occasioni e possibilità per il loro aggiornamento culturale e didattico è generalmente avvertita soprattutto in relazione al rapido progresso nel campo delle scienze e della tecnica, al rapido evolversi della vita sociale del nostro tempo e al conseguente maturarsi di nuove condizioni e di nuove esigenze in cui deve svolgersi l'attività del docente.

Certo nel passato non sono mancate al riguardo iniziative promosse da diversi organismi ed enti a ciò autorizzati e i « piani della scuola » finora varati hanno sempre previsto una somma annuale da destinare al fine dell'aggiornamento. Ma l'esiguità di tale somma ha consentito, finora, soltanto a pochi insegnanti di beneficiare di tali iniziative, e i corsi di aggiornamento sono stati necessariamente molto brevi.

Le modalità con cui sono stati organizzati e svolti i vari corsi e i risultati conseguiti sono stati giudicati generalmente deludenti quanto alla loro efficacia.

Per tali motivi il disegno di legge prevede che l'attività di aggiornamento sarà curata da appositi organismi, i quali dovranno subentrare agli attuali centri didattici ereditandone le strutture. In tal modo non si avrà una soppressione pura e semplice ma una ristrutturazione dei centri didattici di cui non si può disconoscere, sulla base di un giudizio obiettivo, la pregevole e meritoria attività svolta per circa venticinque anni sia per l'aggiornamento degli insegnanti sia nel campo della sperimentazione didattica e della documentazione (basti pensare al lavoro svolto dal centro didattico nazionale per la documentazione di Firenze).

La pura e semplice soppressione degli attuali centri didattici verso cui si era orientata in un primo tempo la Camera (con un emendamento di iniziativa parlamentare) senza una contestuale abrogazione della legge istitutiva, non avrebbe consentito di raggiungere lo scopo che i proponenti dello emendamento stesso si erano prefissi, perchè in virtù della predetta legge altri centri didattici si sarebbero potuti istituire senza la garanzia di una loro maggiore democraticità e funzionalità rispetto a quelli soppressi.

8) *Valutazione del servizio.* — L'argomento è molto delicato e controverso.

Tale compito viene assegnato ad uno speciale comitato eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri e presieduto dal preside (o dal direttore didattico) all'interno di ciascun istituto (o circolo didattico): il giudizio sarà formulato su un periodo di attività non superiore a tre anni, su richiesta dell'interessato o dell'amministrazione, oppure nel caso di fatti gravi di inadempienza o d'insufficienza.

È molto difficile — si deve riconoscere — definire un congegno veramente valido per la valutazione del servizio: i criteri nuovi con cui dovrà essere disciplinata questa materia, tuttavia, appaiono in linea di massima accettabili se si considera lo scadimento cui è giunto attualmente l'istituto della qualifica il quale, nella maggior parte dei casi, si è rivelato pressochè inutile per l'eccessiva quantità di giudizi positivi al sommo grado (assegnati evidentemente per quieto vivere) quante volte non rispondenti alla realtà è difficile dire; oppure si è rivelato fonte di controversie tra docenti e capo di istituto e quindi di ricorsi per l'insufficiente obiettività con cui da taluni il giudizio viene espresso.

Se l'assegnazione della competenza per la attribuzione dei giudizi sulla qualità del servizio prestato ad un organo collegiale costituisce un principio senz'altro accettabile, può destare una giustificata perplessità il fatto che il giudizio stesso non sia obbligatorio e perciò venga espresso soltanto in determinate circostanze o per particolari richieste o iniziative.

Un parziale rimedio a detta assenza di obbligatorietà della valutazione del servizio è stato trovato dalla Commissione nell'obbligo che si propone per direttori didattici e presidi di formulare ogni anno un profilo dell'attività svolta da ciascun insegnante, che dovrà essere portato a conoscenza degli interessati: a questi viene anche data la facoltà di presentare, in caso di dissenso, le proprie controdeduzioni, da allegare al fascicolo.

In questo modo presso ogni scuola rimarrà almeno una traccia dell'attività educativa

svolta dai singoli docenti e delle sue caratterizzazioni più significative.

9) e 10) *Passaggi di ruolo e di cattedra: trasferimenti, assegnazioni provvisorie.* — In linea di massima i criteri previsti in tali materie rispondono a quelli che attualmente, vengono seguiti almeno sul piano pratico.

Va rilevato con soddisfazione che finalmente le assegnazioni provvisorie — un istituto attualmente privo di organica disciplina — avranno il loro fondamento nella legge, e non in disposizioni soltanto di carattere amministrativo, come avviene ora.

11) e 12) *Congedi, periodi di aspettativa, comandi e altre particolari situazioni del rapporto d'impiego.* — Si tratta di una materia molto importante e delicata, attualmente disciplinata in parte dal vecchio stato giuridico ed in parte dal nuovo stato giuridico dei dipendenti dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957): in tale seconda parte sono comprese, per esempio, le norme relative ai congedi per malattia e per motivi familiari, con i notevoli inconvenienti a tutti noti a causa della diversa situazione in cui la struttura gerarchica della scuola viene a trovarsi rispetto a quella della Amministrazione statale.

13) *Provvedimenti e sanzioni disciplinari.* — In materia la competenza viene attribuita ad appositi organi individuali e collegiali, con le dovute garanzie di tutela; gli organi collegiali — come si dirà negli articoli 6 e 10 — sono espressi rispettivamente dal consiglio scolastico provinciale e dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14) *Contenzioso.* — Le competenze saranno demandate agli organi collegiali, a differenza di quanto avviene attualmente, con conseguente sottrazione ai provveditori ed al Ministero della pubblica istruzione delle decisioni in merito ai ricorsi riguardanti determinate materie.

15) *Libertà sindacali.* — Esse vengono riconosciute con la specificazione del diritto di riunione degli insegnanti nei locali della

scuola, purchè tali riunioni siano tenute fuori dell'orario delle lezioni, affinchè non venga recato intralcio alla normale attività didattica.

Questa limitazione trova la sua piena giustificazione nella particolare natura della funzione docente. Qualora si accogliesse la tesi (sostenuta da talune organizzazioni in occasione delle udienze informali concesse ai sindacati della scuola) che le riunioni si possono tenere anche durante l'orario di lezione, si ammetterebbe che gli alunni possano rimanere in balia di se stessi, pur non venendo meno (essendo essi in minore età), la responsabilità dei docenti nei loro confronti, poichè difficilmente le famiglie potrebbero essere avvertite in tempo.

Il secondo comma dell'articolo 4 si occupa infine degli insegnanti italiani all'estero: stabilisce che nei decreti delegati venga precisato anche il relativo *status*, per quanto di peculiare presenta rispetto ai loro colleghi che insegnano in Italia, affinchè il trattamento di tali docenti, soprattutto sotto il profilo giuridico, rimanga agganciato a quello riservato a coloro che insegnano negli istituti e nelle scuole funzionanti in Italia.

*Articolo 5.* — Con l'articolo 5 inizia la serie degli articoli del titolo II riguardanti gli organi collegiali, per il riordinamento di quelli esistenti e l'istituzione di nuovi, per realizzare una maggiore autonomia della vita della scuola e di una maggiore partecipazione alla sua gestione da parte delle componenti sociali più interessate e quindi per consentire un maggiore collegamento tra la comunità educante e la società.

Si tratta, in sintesi, di soddisfare l'esigenza di una maggiore democratizzazione degli organi di governo della scuola che deve fondarsi da una parte su una più precisa responsabilizzazione ed autonomia dei docenti nello svolgimento delle loro attività, e dall'altra sulla corresponsabilizzazione delle altre componenti della comunità scolastica: gli studenti (delle secondarie superiori) ed i genitori.

Ferme restando al ruolo preminente che ai docenti deve competere nel governo della scuola (che diventa esclusivo quando si tratta di attività didattica) si intende coinvolgere nella responsabilità concernente tale governo anche gli studenti (soggetti dell'attività educativa) e le loro famiglie. Anche attraverso il contributo indispensabile delle famiglie, infatti, la scuola potrà effettivamente divenire luogo di formazione e non ridursi a meccanismo per il rilascio di titoli o, peggio, di permanente disordine o di contestazione eversiva del sistema sociale delineato dalla Costituzione repubblicana.

Organi collegiali di governo sono previsti ai livelli d'istituto, provinciale, distrettuale, nazionale. Ad essi viene assegnata in termini programmatici la finalità di realizzare « la autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola » nel quadro delle norme generali sull'istruzione, ed i limiti delle loro funzioni sono indicati nelle competenze e responsabilità che, in virtù dell'articolo 4, vanno esclusivamente attribuite ai docenti.

Per giustificare l'inserimento di tale materia nello stato giuridico degli insegnanti è stato detto (v. relazione al disegno di legge governativo) che le garanzie di *status* individuale del personale della scuola si rafforzano e si sviluppano nell'ordinamento e nel funzionamento dei « corpi collegiali », e che la democrazia e la collegialità nella gestione della scuola « sono passaggi obbligati per imboccare la giusta via della realizzazione di una comunità educativa efficiente ed aggiornata ».

Va comunque ribadito che sarebbe velleitaria una valutazione della possibilità di incidenza di tale azione nel governo della scuola che non tenesse presente, da una parte la realtà del valore legale del titolo di studio, per la cui garanzia non possono non essere effettuati interventi in varia misura limitanti l'autonomia della scuola, e dall'altra la necessità di garantire all'insegnante, nello svolgimento della sua attività didattica, una libertà posta al riparo da ogni indebita interferenza.

Un chiaro riferimento al primo tipo di limitazioni (connesso con il valore legale del titolo di studio) è presente, ad esempio, nell'introduzione alla circolare del 20 settem-

bre 1971, recante « Istruzioni programmatiche per l'anno scolastico 1971-72 » diramata dal ministro Misasi in cui, tra l'altro, si dice: « Il nostro sistema educativo, per lunga tradizione che risale agli ordinamenti assunti fin dai primi anni dello Stato nazionale unitario, è collocato nel quadro della diretta responsabilità amministrativa dello Stato: esso presenta, quindi, oltre gli aspetti didattico-organizzativi propri di ogni ordinamento scolastico, una particolare fisionomia nell'ambito delle strutture amministrative gestite dallo Stato, il quale regola le varie attività, detta le norme generali sull'istruzione, garantisce i titoli professionali e scolastici, e amministra quella parte cospicua del suo personale che assolve la funzione docente nella scuola a gestione statale ».

Va ancora notato, poi, che tali organi collegiali potranno essere veramente vitali e perciò capaci di svolgere le funzioni loro attribuite se non saranno eccessivamente affollati: una composizione pletorica, infatti, li metterebbe nella assoluta impossibilità di possedere la necessaria efficienza sul piano decisionale ed operativo.

*Articolo 6.* — L'articolo 6 fissa il principio dell'autonomia amministrativa per tutti i circoli didattici e gli istituti secondari, limitatamente al funzionamento amministrativo e didattico (esclusa quindi la gestione finanziaria relativa al personale).

Prevede, poi, l'istituzione ed il riordinamento del consiglio di circolo, o di istituto e del collegio dei docenti (che a sua volta eleggerà il consiglio di disciplina degli alunni nonchè i membri del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti), dei consigli di classe o di interclasse, e stabilisce la competenza di ciascun organo.

In merito alla composizione dei consigli di circolo o d'istituto la Commissione ha introdotto due significative innovazioni, che si riferiscono alla esclusione dal predetto organo dei rappresentanti degli enti locali e l'attribuzione di diritto della carica di presidente al preside o al direttore didattico. La presenza dei rappresentanti degli enti locali nei consigli di istituto è stata giudicata

inopportuna in quanto ad essi non può essere riconosciuto la natura di componente della comunità educante.

L'organo di governo di ogni singolo circolo didattico o istituto svolge un'azione di direzione i cui contenuti sono di carattere prevalentemente educativo: un compito che difficilmente potrebbe essere riconosciuto come proprio e immediato dei comuni e delle forze sindacali, cui la Costituzione non conferisce il ruolo di educatori.

D'altro canto il testo approvato dalla Camera, prevedendo la presenza dei rappresentanti degli enti locali nei consigli d'istituto, stabiliva che essi dovessero essere anche portatori delle istanze del mondo del lavoro, dell'economia e della produzione. Poichè non è agevole comprendere il tipo di rappresentanza che si sarebbe dovuta attribuire agli enti locali non è difficile immaginare che si sarebbe potuta verificare una grande difformità d'interpretazione di tali norme, certamente non giovevole al buon funzionamento dei consigli d'istituto o di circolo. Nè sarebbe stato possibile evitare designazioni di tali rappresentanti effettuate in base a considerazioni puramente politiche.

La presenza delle espressioni della società locale oltrechè del mondo del lavoro e della produzione — come si vedrà — è stata peraltro ampiamente assicurata negli altri organi di governo della scuola, ai livelli di competenza.

Per ragioni di funzionalità e per evidenti motivi di carattere morale si è imposta con evidenza anche la necessità che a presiedere il consiglio di istituto o di circolo didattico siano il preside o il direttore, ai quali del resto, opportunamente, era già stata attribuita (stando al testo della Camera) la presidenza della giunta esecutiva, che potrà esercitare anche le funzioni di consiglio di amministrazione.

Accanto al consiglio di istituto si prevede il funzionamento di diversi altri organi collegiali e precisamente: il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina, il comitato incaricato di compilare le valutazioni, i consigli di classe e di interclasse.

Tra le componenti dei consigli di istituto e del consiglio di disciplina degli alunni

c'è anche quella studentesca, purchè i suoi rappresentanti abbiano raggiunto un'età non inferiore ai 16 anni. È questo un principio che ha determinato notevoli preoccupazioni e perplessità, soprattutto per quanto riguarda la presenza degli studenti nel consiglio di disciplina.

Evidentemente si tratta di una forma di partecipazione che presenta notevoli aspetti di audacia e quindi di rischio; tutto considerato si può convenire che nel consiglio di disciplina la presenza degli studenti possa costituire una non trascurabile occasione per la loro formazione morale attraverso l'esercizio del loro senso di equità e di giustizia.

In merito alle competenze di ordine didattico viene giustamente data preminenza assoluta ai docenti, e questo comporta che il consiglio di classe in certi casi (come quando si tratta degli scrutini) funzioni senza la componente studentesca.

Infine, si deve valutare positivamente la norma per cui la durata degli organi predetti sarà di un anno, salvo quella del consiglio di circolo o d'istituto che dovrà essere di un triennio, con possibilità di surroga dei componenti che perderanno il titolo di farne parte.

*Articolo 7.* — Una novità di particolare rilievo è costituita dall'inserimento del nuovo articolo 7 sul « distretto » scolastico a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato dalla senatrice Falcucci ed altri.

La creazione di tale nuovo livello di competenza risponde essenzialmente all'esigenza di istituire — anche in vista dell'ulteriore allargamento del servizio scolastico — un centro di coordinamento e di propulsione per comprensori di norma subprovinciali, comprendenti più comuni (oppure una parte dei territori su cui si estendono le grandi e le medie città) attraverso il quale si possa stabilire un collegamento fra le singole istituzioni scolastiche, la comunità locale e gli organi amministrativi: presuppone e vuol promuovere una visione più ampia e comprensiva delle richieste da soddisfare in ordine alle nuove istituzioni, all'assistenza ed all'edilizia e, in generale, ai complessi, numerosi problemi riguardanti il servizio scolastico.

Sempre più viva e diffusa è diventata negli ultimi tempi la necessità di una organizzazione territoriale adeguata al servizio formativo, strutturata su zone geograficamente definite secondo i bisogni scolastici della popolazione in essa residente; che offra a tutti (almeno potenzialmente) le medesime opportunità di scelta e di studio (i cosiddetti « bacini di utenza organizzata »).

Diverse sono state le proposte finora elaborate per l'istituzione del distretto. Il Ministero del Bilancio nella « bozza di Programma economico nazionale 1971-1975 » ha formulato un progetto-pilota per la sperimentazione dei distretti scolastici in Lombardia: tale progetto è stato accettato dal Consiglio regionale lombardo nel giugno del 1972, che ne ha fatto oggetto di un apposito convegno di studio. L'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione in proposito si è espressa prima attraverso la « Commissione Biasini » e poi in un convegno che ha riunito un certo numero di assessori e sovrintendenti regionali ed esperti e, infine, nella prima bozza del disegno di legge sulla riforma della scuola secondaria superiore presentata dal ministro Scalfaro al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il Parlamento a sua volta si è occupato del distretto scolastico in sede di dibattito alla Camera del disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola con i risultati di cui si dirà più avanti.

Le proposte e le ipotesi finora formulate rispecchiano diverse concezioni circa la configurazione ed i compiti del distretto scolastico che presentano differenze sostanziali. Due sono però le ipotesi che meritano particolare considerazione.

La prima si limita a concepire il distretto come « comprensorio scolastico » definito in funzione delle necessità relative all'istruzione soprattutto di carattere secondario della popolazione di una determinata zona. In base a tale concezione, l'organo di governo del distretto avrebbe essenzialmente il compito di attivare gradualmente un programma di istituzione e di integrazione (ed eventualmente di redistribuzione) di centri scolastici che consentano di rendere presenti tutti gli indirizzi esistenti a livello secondario superiore in modo da offrire ai giovani dopo la

scuola dell'obbligo, tutte le possibili scelte in relazione alla loro particolare vocazione. Naturalmente dovrà anche occuparsi di meglio strutturare la rete delle scuole dell'obbligo e di creare una rete delle scuole per l'infanzia.

Assolvere tale compito significa anche elaborare adeguate proposte per un piano di edilizia scolastica e di una serie di servizi per incentivare l'attuazione del diritto allo studio (mense, trasporti, eccetera): mettere in opera un'anagrafe scolastica che assicuri un raccordo con la medicina preventiva e con altri servizi, come quelli destinati a garantire la possibilità di una occupazione professionale.

Esiste poi la concezione del distretto (seconda ipotesi) come « organo di propulsione della scuola ». Secondo tale concezione, il distretto, oltre ad occuparsi dei problemi di carattere edilizio funzionale e della gestione dei servizi, si deve interessare anche alla sperimentazione didattica permanente, alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti, alla formazione permanente degli adulti, al sistema della formazione professionale, alla integrazione della scuola normale con i corsi speciali e con i laboratori di recupero e di lavoro per i minorati fisici, psichici e sensoriali, nella fase della loro scolarizzazione e nella successiva fase; al coordinamento di servizi culturali e sportivi destinati alla gioventù, alla organizzazione dei servizi di orientamento scolastico e professionale.

L'emendamento della senatrice Falcucci stabilendo che « il distretto scolastico avrà funzione di promozione e di proposta per ciò che attiene all'organizzazione ed allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche comprese nel territorio di competenza, con esclusione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica » tendenzialmente profila un tipo di distretto che, con i suoi compiti anche di carattere edilizio-funzionale-assistenziale, si avvicina a quello delineato dalla prima ipotesi di cui in precedenza si è parlato. Però, come si può facilmente constatare, si tratta di una formula aperta che non pone preclusioni insuperabili all'assegnazione anche di altri

compiti all'organo distrettuale in sede di elaborazione dei decreti delegati.

Ai decreti delegati viene inoltre demandata la definizione degli ambiti territoriali dei distretti, del numero minimo e massimo dei componenti il consiglio scolastico distrettuale; delle norme per l'esercizio delle funzioni dei predetti organi le cui competenze però (e questo è molto importante) « non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti nè comprendere materie di stato giuridico del personale della scuola ».

Oltre all'emendamento della senatrice Falcucci erano stati presentati, per l'istituzione del distretto anche un emendamento da parte del Gruppo comunista ed un altro da parte del Gruppo socialista.

Il primo non è stato accolto perchè troppo generico, sia per quanto concerne le competenze sia per la composizione dell'organo di governo. Inoltre non si poteva condividere il principio che la competenza unica nella determinazione dell'ambito territoriale del distretto fosse attribuita alla regione: e ciò perchè la competenza in ordine ai servizi scolastici è in misura di gran lunga prevalente attribuita allo Stato. L'emendamento socialista non è stato accolto soprattutto perchè assegnava al distretto compiti e funzioni decisamente esorbitanti, parte dei quali manifestamente venivano ad interferire con l'autonomia dei singoli istituti o con materia specifica dello statuto del personale della scuola.

*Articolo 8.* — L'articolo 8 tratta delle competenze e del funzionamento del consiglio scolastico provinciale.

In base agli ordinamenti vigenti funziona già un consiglio scolastico provinciale, però quello previsto dallo stato giuridico ha competenze nuove o sostanzialmente modificate rispetto a quelle dell'attuale consiglio.

Infatti, esso avrà competenza in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di assistenza, di edilizia e di ogni altra attività connessa alla scuola, come pure di educazione permanente.

Il testo che, dell'articolo in esame, è proposto dalla Commissione, presenta alcune modifiche di un certo rilievo rispetto a quello trasmesso dalla Camera: esse dovrebbero determinare un miglioramento della composizione e del funzionamento dell'organo in questione. Quanto alla composizione, vengono eliminate alcune rappresentanze per lo meno superflue, come quella del personale amministrativo del Provveditorato agli studi e quella degli enti assistenziali operanti nella scuola. La prima infatti è resa non necessaria dalla presenza nel consiglio scolastico provinciale del provveditore e la seconda dalla presenza del presidente del Consorzio provinciale dei patronati scolastici.

Tali esclusioni contribuiranno certamente a rendere meno pletorico l'organo, e a porlo quindi nelle condizioni di svolgere meglio le funzioni per cui viene riordinato.

Per analoghe ragioni di funzionalità la Commissione ha deliberato di proporre che la presidenza del consiglio scolastico provinciale venga affidata di diritto al provveditore. Si è considerato infatti che essendo il provveditore contemporaneamente a capo dell'organo periferico del Ministero della pubblica istruzione e del consiglio provinciale (come avviene attualmente), ciò faciliterà senz'altro l'unitarietà di funzionamento dei due organi ed eviterà conflitti di competenze che facilmente potrebbero scaturire dalla dicotomia ipotizzata in precedenza.

D'altra parte è apparsa destituita di fondamento la tesi che con tale soluzione si verrebbe a ferire la democraticità dell'organo collegiale in parola.

Il provveditore ha il compito di presiedere, non di decidere: le deliberazioni verranno prese democraticamente con le autonome scelte che saranno operate dai singoli componenti del consiglio, all'unanimità, o con le maggioranze che di volta in volta si verranno formando e che non potranno essere sistematicamente condizionate dal presidente, chiunque egli possa essere.

Molto opportunamente, poi, la durata in carica dei consigli provinciali è stata ridotta da cinque a tre anni, con la previsione ovvia della surroga dei componenti che avranno perduto il titolo per farne parte.

In merito alla composizione ed alle funzioni dell'organo collegiale in questione occorre aggiungere che esse devono essere meglio armonizzate con la presenza della realtà distrettuale. La Commissione non ha ritenuto di affrontare questo problema, di cui non ha ignorato l'esistenza: prima di prendere decisioni definitive, data la delicatezza della materia, è apparso necessario un approfondimento, e la soluzione dovrà essere definita nel corso del dibattito in Assemblea.

Si ritiene comunque, che tale soluzione non potrà prescindere dall'inserimento nel consiglio scolastico provinciale di presidenti dei consigli scolastici distrettuali, e che, di conseguenza, potrebbe apparire non più necessaria la presenza dei rappresentanti dei comuni, essendo detti enti locali territoriali adeguatamente rappresentati a livello distrettuale.

Sempre come conseguenza dell'istituzione del distretto è stato soppresso il penultimo comma, con cui si dava facoltà al consiglio scolastico provinciale di istituire consigli « su base comunale, distrettuale e comprensoriale tale che possa riunire un complesso di scuole di vario grado » capace di offrire un servizio pre-universitario completo, con funzioni di collegamento e di proposta.

Una norma del genere oltretutto sarebbe da giudicare anche largamente insufficiente sia per il suo carattere facoltativo sia per le contrastanti interpretazioni cui avrebbe potuto dare luogo.

Quanto al consiglio scolastico regionale previsto dall'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, la Commissione quasi all'unanimità ha preso la decisione di proporne la soppressione.

I motivi sembrano al relatore particolarmente fondati.

Secondo l'articolo 8 del testo della Camera il consiglio scolastico regionale avrebbe dovuto coordinare le competenze dei consigli provinciali nell'ambito della regione e affiancare gli organi amministrativi decentrati a livello regionale.

Esso avrebbe dovuto avere, inoltre, compiti di « consulenza e di proposta in ordine alle competenze delle regioni sulla scuola ».

Anche a prima vista è difficile non rilevare l'assai scarsa consistenza dei compiti attribuiti a questo organo, quando addirittura non si tratta di compiti già assolti da altri organismi tuttora vigenti o sono soggetti alla competenza di altri organi, come quelli dell'Ente regione, ben più autorevoli in materia.

Infatti, è assai difficile immaginare in primo luogo come il consiglio scolastico regionale potrebbe svolgere opera di coordinamento: esso, nel tentativo di assolvere tale compito, oltre ad urtare contro la facilmente prevedibile resistenza dei consigli scolastici provinciali, che cercheranno di attribuirsi un più largo possibile spazio di autonomia, si troverebbe nell'impossibilità di muoversi sul piano operativo per una sostanziale deficienza di strutture amministrative. In sede regionale, infatti, non esiste un organo amministrativo corrispondente al provveditorato agli studi di livello provinciale.

L'ufficio regionale per l'edilizia scolastica istituito con la legge n. 641 del 1967 (unico organo amministrativo regionale del Ministero della pubblica istruzione esistente al momento attuale), ha soltanto il compito di elaborare i piani regionali per l'edilizia scolastica (quando esistono fondi), e non si può occupare in via permanente di alcun altro settore della vita scolastica nell'ambito regionale, anche se, di volta in volta, può essere ad esso attribuito per legge qualche compito particolare, come è avvenuto recentemente per i corsi abilitanti.

Va osservato infine che è sembrata assai dubbia l'opportunità di attribuire al consiglio scolastico regionale compiti « di consulenza e di proposta » in ordine alle competenze della Regione sulla scuola. Le Regioni sono giustamente molto gelose della loro autonomia e perciò difficilmente accetterebbero l'imposizione dal di fuori di un organo di consulenza per un settore delle loro competenze che, poi, per quanto riguarda la materia specifica cui ci riferiamo, si riduce all'assistenza scolastica e all'istruzione professionale.

A queste considerazioni si è ispirata la decisione di non allargare la già nutrita serie degli organi collegiali per il governo della

scuola con l'istituzione di un organo regionale che, come configurato, tanto dal punto di vista delle strutture quanto da quello delle competenze, non sarebbe stato assolutamente in grado di offrire un effettivo contributo al miglioramento della vita della scuola italiana.

*Articolo 9.* — Innovazioni di un certo rilievo sono state introdotte anche nell'articolo 9 che riguarda la composizione e le competenze del futuro Consiglio nazionale della pubblica istruzione, destinato a sostituire la seconda e la terza sezione dell'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione nonché la quarta e la quinta sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Detto organo collegiale svolgerà, con potere anche di autonomia di iniziative; funzioni notevolmente importanti: dovrà esprimere un parere su tutta l'attività legislativa e normativa attinente all'istruzione pre-universitaria; valuterà i risultati delle sperimentazioni promosse sul piano nazionale e locale ed infine, eleggerà i consigli di disciplina per il personale avente ruoli nazionali e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola.

Per lo svolgimento di tali funzioni di carattere prevalentemente tecnico, si rende necessaria una composizione aderente ai compiti affidati; non adeguata a tal fine è apparsa quella prevista dal testo del disegno di legge accolto dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione ha ritenuto di poter soddisfare tale esigenza semplificando la composizione del Consiglio nazionale ed accrescendo sensibilmente le rappresentanze del personale direttivo e docente, che dovranno costituire il 70 per cento del numero complessivo dei componenti.

*Articolo 10.* — Il titolo III del disegno di legge, composto del solo articolo 10, attiene allo stato giuridico del personale non insegnante.

L'opportunità di inserire la disciplina riguardante il rapporto d'impiego del predetto personale nello stesso provvedimento di delega riguardante il personale direttivo docente ed ispettivo, è stata adeguatamente sottolineata dalla relazione premessa al dise-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gno di legge governativo: giustamente si afferma che tale contestualità si ispira al concetto di comunità scolastica, per cui il personale non insegnante si trova impegnato nella medesima scuola, a diversi livelli di mansioni « sicuramente preordinate e concorrenti al migliore svolgimento dell'azione educativa ».

Appartengono al personale non insegnante, che raggruppa circa settantamila unità di lavoratori, gli addetti ai servizi amministrativi (segretari ed applicati di segreteria, appartenenti rispettivamente alle carriere di concetto ed esecutiva), gli aiutanti tecnici (appartenenti alla carriera esecutiva), i bidelli e i magazzinieri (appartenenti alla carriera degli ausiliari). Va subito chiarito che non tutto il predetto personale è formato da dipendenti dello Stato: una notevole parte infatti è a carico delle amministrazioni provinciali e comunali.

Dipendono dalla provincia, con qualche eccezione (come è noto) il personale di segreteria, gli aiutanti tecnici e i bidelli dei licei scientifici e degli istituti tecnici (a meno che in quest'ultimo caso esso non sia a carico dei bilanci autonomi dei vari istituti).

Sono invece a carico dei comuni (sempre con qualche eccezione) i bidelli degli istituti magistrali e delle scuole elementari.

Naturalmente tale personale non a carico dello Stato non è interessato a questo provvedimento poichè il suo trattamento economico di carriera e giuridico viene disciplinato dai regolamenti organici dell'amministrazione locale interessata.

Fatte queste necessarie precisazioni, si potrà meglio comprendere la portata delle norme contenute dall'articolo 10, che stabiliscono i principi e i criteri direttivi riguardanti il personale non insegnante.

Il punto 1) si riferisce alla ristrutturazione delle carriere ed alle attribuzioni proprie di ciascuna carriera, con la precisazione degli obblighi di servizio, fra i quali in primo luogo, evidentemente, l'orario obbligatorio, fissato in 36 ore settimanali.

Per il personale in questione il testo trasmesso dalla Camera conteneva il riconoscimento del diritto all'indennità di cui al de-

creto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19: questa disposizione è stata soppressa, in seguito all'accoglimento della norma sul « trattamento accessorio pensionabile » di cui all'articolo 11 del testo della Commissione.

Al punto 2) si stabiliscono i criteri per la determinazione degli organici, mentre al punto 3) si fissano le modalità per l'assunzione nei ruoli e per il conferimento degli incarichi per il servizio non di ruolo.

Tale modalità, in linea di massima, ricalcano quelle attualmente previste dalla legge n. 1074 del 1971 e renderanno molto più rapide le procedure di assunzione nei ruoli del personale non insegnante.

Per ragioni di chiarezza si dovrà integrare il predetto punto 3) con la precisazione che i dipendenti non di ruolo licenziati per motivi a loro non imputabili godranno di precedenza assoluta nell'ambito della provincia ai fini dell'assunzione.

Il punto 4) prevede opportunamente l'istituzione di corsi di aggiornamento di qualificazione culturale o professionale, ed il punto 5) stabilisce i criteri circa la disciplina delle sostituzioni temporanee, materia pressochè ignorata attualmente sul piano legislativo, con notevoli conseguenze negative soprattutto per la vita delle piccole scuole, come abbastanza frequentemente si ha modo di constatare. Tali sostituzioni temporanee sono previste nei casi di assenza, per una durata superiore a venti giorni, del personale di ruolo e non di ruolo per le carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria e dovranno essere attuate utilizzando (per quanto possibili) le graduatorie provinciali.

Nei punti 6), 7) e 8) si parla della partecipazione del personale non insegnante agli organi collegiali di governo della scuola, delle norme di tutela della libertà sindacale in riferimento a quanto stabilito dai precedenti articoli e della disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale non insegnante per cui si ritenga di integrare lo statuto degli altri dipendenti civili dello Stato di cui al citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le parti che riguardano anche il predetto personale.

*Articolo 11.* — Il titolo IV, relativo alle norme finanziarie, transitorie, comuni e finali, nel testo proposto dalla Commissione si apre con l'articolo 11, che sostituisce i commi secondo e terzo dell'articolo 3 (soppressi).

Stabilisce che al personale direttivo, ispettivo e docente dovrà essere corrisposto un trattamento accessorio pensionabile la cui misura e decorrenza non potranno essere inferiori a quelle che verranno stabilite, per i dipendenti civili dello Stato aventi un parametro corrispondente, in base all'accordo siglato in questi giorni tra il Governo e le organizzazioni sindacali interessate.

Il comma secondo dell'articolo 3 del testo della Camera — di cui si propone la soppressione — prevede la concessione di un miglioramento del trattamento economico accessorio del personale direttivo e docente della scuola nella misura media mensile di lire ventimila dal 1° ottobre 1973, di lire trentamila dal 1° gennaio 1974 e di lire trentacinquemila per l'anno 1975.

Tali miglioramenti retributivi, pur comportando un onere considerevole per lo Stato (lire 504 miliardi in tre anni), hanno suscitato una reazione decisamente negativa tra le categorie interessate che li hanno giudicati molto deludenti sia per la decorrenza sia per la misura ai fini della rivalutazione del trattamento economico e di carriera promessa dal Governo fin dal 1969 a seguito dell'alterazione dei rapporti a danno dei docenti intervenuta tra le varie categorie di dipendenti civili dello Stato in virtù della legge sul riassetto delle carriere (legge n. 249 del 1968).

La delusione, naturalmente si è fatta più cocente quando sono stati resi noti dalla stampa le cifre che il Governo avrebbe accettato di concedere a conclusione delle trattative con i sindacati degli altri dipendenti dello Stato delle carriere esecutiva, di concetto e direttiva a titolo di assegno perequativo.

Con tali cifre, infatti, risulta accentuata l'alterazione dei rapporti retributivi a svantaggio del personale della scuola determinato dalla legge di delega n. 249 (e dei relativi decreti delegati) e solo in piccola parte corretto dall'aumento dell'indennità extratabel-

lare per le categorie direttiva e docente e la concessione dell'indennità di espansione scolastica alle categorie del personale non insegnante.

L'articolo 11 proposto dalla Commissione viene a bloccare questo processo di progressivo deterioramento dei rapporti retributivi a danno degli insegnanti e mira a stabilire una condizione di parità in fatto di trattamento economico accessorio, per uguali parametri, fra personale della scuola e gli altri dipendenti dello Stato.

La determinazione presa dalla Commissione di proporre l'articolo 11 deve essere considerata una decisione equa soprattutto se si tiene presente che i provvedimenti urgenti per l'università in corso di presentazione al Parlamento prevedono, per i professori universitari (parte dei quali si trovano assegnati agli stessi parametri dei presidi e dei professori di ruolo A all'apice della carriera) una indennità pari all'80 per cento dello stipendio, e che al personale direttivo e docente dei parametri successivi al 397 è stato negato il trattamento economico e di carriera previsto per l'alta dirigenza, cui avrebbero pure avuto diritto soprattutto se si considerano i compiti particolarmente delicati ed impegnativi affidati ai presidi ed ai direttori didattici.

*Articoli 12, 13 e 14.* — Seguono l'articolo 12, che stabilisce opportune norme transitorie per il riordinamento dei ruoli e la ristrutturazione delle carriere, attraverso decreti delegati; l'articolo 13, che prevede il riordinamento della disciplina sui riconoscimenti dei servizi scolastici non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola, e l'articolo 14, che riguarda la misura del trattamento di pensione al momento del collocamento a riposo. Detto articolo 14, frutto di un emendamento approvato dalla Commissione dovrà peraltro essere rivisto perchè non tiene conto del fatto che la maggior parte degli insegnanti non va in pensione con quaranta anni di servizio: per non pochi, quindi, un acconto pari all'80 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento a riposo, comporterebbe la necessità di una successi-

va restituzione di parte del trattamento provvisorio riscosso.

*Articolo 15.* — Con l'articolo 15, frutto di un emendamento aggiuntivo, viene affermato l'importante principio del mantenimento di diritti acquisiti da parte dei docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito come titolo di studio il diploma di scuola secondaria di secondo grado (educazione musicale, educazione artistica, applicazioni tecniche, eccetera) ed attualmente inquadrati nel ruolo *B*. In virtù di tale principio al momento della ristrutturazione dei ruoli essi verranno inquadrati nel ruolo dei laureati; lo stesso beneficio viene esteso a coloro che attualmente si trovano nelle graduatorie ad esaurimento formate in base alle leggi n. 603 del 1966, n. 468 del 1968, oppure verranno inclusi in dette graduatorie ai sensi della legge n. 1074 del 1971.

*Articolo 16.* — L'articolo 16 dispone, come di rito, l'istituzione della commissione mista, formata da componenti del Parlamento e da rappresentanti dei sindacati (10 senatori, 10 deputati e 12 rappresentanti dei sindacati) che dovrà assistere il Governo nella formulazione dei provvedimenti delegati.

Opportunamente in tale articolo si afferma anche che deve essere garantita alla riunione della Commissione la presenza dei membri di Governo preposti ai Ministeri competenti (pubblica istruzione, tesoro e riforma).

*Articoli 17 e 18.* — L'articolo 17 riguarda le scuole di lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, mentre l'articolo 18 estende i benefici della legge n. 483 del 1972 (godimento della indennità extratabellare per le prestazioni di servizio svolte dopo l'orario d'obbligo) ai sindacalisti della scuola che fruiscono dell'esonero sindacale ed al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge n. 1213 del 1967 che attualmente presta servizio presso Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione. Dopo la concessione del beneficio in questione al personale docente assegnato alle direzioni di-

dattiche per svolgere lavoro di segreteria, per ragioni di giustizia era doverosa una sua estensione anche agli insegnanti elementari fuori ruolo che svolgono la loro attività presso il Ministero o presso i Provveditorati e che conservano il trattamento economico e di carriera previsto per il personale docente della scuola cui appartengono.

*Articoli 19, 20 e 21.* — L'articolo 19 stabilisce il termine entro cui andranno in vigore le norme delegate (1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e non prima, comunque, di due mesi da tale data, qualora fra questa e il 1° ottobre sopra detto intercorra un periodo più breve), e con l'articolo 20 si autorizza il Governo a raccogliere in un testo unico le norme delegate che verranno emanate in base al presente provvedimento e a coordinare dette norme sia con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo ed insegnante di ogni ordine di scuola che continuino ad avere vigore, sia con le vigenti norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 21 (che riprende il penultimo comma dell'articolo 3 del testo trasmesso dalla Camera) precisa le modalità per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge.

Manca la quantificazione della spesa non essendo stato ancora definito il congegno con cui dovrà essere stabilita la misura dell'assegno perequativo per il personale della scuola.

5. — *I disegni di legge esaminati congiuntamente.* — Resta da fare, infine, un breve cenno a taluni disegni di legge, deferiti in sede referente, tutti dovuti ad iniziativa parlamentare, concernenti questioni di stato giuridico del personale della scuola, esaminati dalla Commissione a norma di Regolamento, per connessione o identità di materia, congiuntamente al disegno di legge n. 539, e che in questo, a conclusione del dibattito, si sono considerati assorbiti.

Si tratta di proposte che hanno per oggetto o singole categorie o particolari aspetti normativi compresi nel quadro complesso

delle materie di stato giuridico del personale tutto, insegnante e non insegnante, delle scuole preparatorie, primarie, secondarie, su cui il disegno di legge n. 539 conferisce la delega al Governo per un organico e globale riordinamento, e definisce a tal fine principi e criteri direttivi, sia di carattere generale, sia di natura specifica, sempre secondo la natura e nei limiti consentiti a norme deleganti.

I tredici disegni di legge in questione, sia in riferimento al loro contenuto sia alle disposizioni dell'atto normativo nelle quali essi si ritiene debbano considerarsi assorbiti, si possono in sintesi raggruppare come segue:

a) disegni di legge recanti criteri di reclutamento per particolari categorie:

1 - « Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari » (133), d'iniziativa del senatore Vignola;

2 - « Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale » (163), d'iniziativa dei senatori Azimonti ed altri;

3 - « Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici » (374), d'iniziativa del senatore Murmura.

Su questi argomenti la Commissione si è pronunciata accogliendo la disciplina normativa di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 539;

b) disegni di legge relativi a problemi particolari di ristrutturazione dei ruoli di determinate categorie di personale insegnante e non insegnante:

4 - « Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato » (102), d'iniziativa del senatore Lepre;

5 - « Ricostruzione della carriera dei direttori dei conservatori di musica » (103), d'iniziativa del senatore Russo Luigi;

6 - « Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (186), d'iniziativa del senatore Bloise;

7 - « Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (197), d'iniziativa del senatore Bloise;

8 - « Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare » (207), d'iniziativa del senatore Tanga;

9 - « Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati » (238), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli;

10 - « Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettorati scolastici » (371), d'iniziativa del senatore Balbo.

Al riguardo si rimanda alla disciplina, su cui la Commissione ha convenuto, degli articoli 1, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 539;

c) disegno di legge concernente funzioni da attribuire e relativi criteri di attribuzione a singole categorie:

11 - « Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici » (134), d'iniziativa del senatore Vignola.

Sul punto si rinvia alla disciplina, su cui la Commissione ha convenuto, proposta dal disegno di legge n. 539, ed in particolare all'articolo 4;

d) disegni di legge che affrontano problemi particolari di inquadramento nei ruoli:

12 - « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali » (128), d'iniziativa del senatore Vignola;

13 - « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado » (196), d'iniziativa del senatore Bloise.

Al riguardo, si vedano le disposizioni, su cui la Commissione si è trovata d'accordo, stabilite negli articoli 1, 3 e 12, del più volte ricordato disegno di legge n. 539.

*Conclusione.* — Al termine dell'esposizione degli aspetti di maggiore rilievo del disegno di legge n. 539 e dalle modifiche introdotte dalla Commissione nel corso del suo esame in sede referente, il relatore desidera dare

atto alla Commissione del suo particolare impegno e del suo sforzo per efficacemente contribuire alla definizione di un nuovo statuto che possa avere positivi riflessi sulla preoccupante situazione odierna (a tutti ben nota) di disagio, di malcontento, di insofferenza e di frustrazione in cui si trovano le categorie direttiva, docente e non insegnante della scuola.

Il relatore è convinto che anche le decisioni della nostra Assemblea terranno ben presente il quadro generale degli interessi in cui si collocano i problemi dello stato giuridico del personale della scuola e consentiranno di chiudere in via definitiva ed in termini soddisfacenti (con norme veramente valide sia per l'oggi che per il domani) un lungo e tormentato capitolo della più recente storia dello *status* di detto personale; e, di conseguenza, siano anche in grado di imprimere una evoluzione decisamente positiva nella vita della nostra scuola complessivamente considerata, con il superamento della difficile situazione odierna, a beneficio dei milioni dei ragazzi e di giovani che la frequentano.

SPIGAROLI, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « *Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordnamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato* » (539).

5 dicembre 1972

La Commissione Programmazione e Bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to CARON

DISEGNO DI LEGGE: « *Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato* » (102), d'iniziativa del senatore Lepre.

24 ottobre 1972

La Commissione Programmazione e Bilancio comunica di esprimere parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in quanto, secondo una dichiarazione del Governo e nonostante il fatto che il disegno di legge si riferisca espressamente ai soli fini giuridici, da esso deriverebbe un onere di importo non precisato senza indicazione di copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di mu-*

*sica* » (103), d'iniziativa del senatore Luigi Russo.

18 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e partecipazioni statali, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al disegno di legge.

La Commissione è pervenuta a tale conclusione recependo una dichiarazione del Governo secondo la quale il capitolo 2081 dello statuto di previsione della spesa del Ministero della Pubblica istruzione, essendo destinato a spese fisse ed obbligatorie, non tollera alcuna riduzione, e, quindi, neppure quella, imprecisata ancorchè verosimilmente modesta, proposta con l'articolo 3 del disegno di legge.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali* » (128), d'iniziativa del senatore Vignola.

12 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al disegno di legge in quanto l'onere non è quantificato e la copertura indicata appare inidonea a risponde-

re ai requisiti richiesti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il riferimento al fondo globale appare infatti insufficiente, in quanto il disegno di legge non figura negli elenchi allegati al fondo globale stesso.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari* » (133), d'iniziativa del senatore Vignola.

13 dicembre 1972

La Commissione Bilancio e Programmazione comunica di dovere, allo stato degli atti, esprimersi in senso contrario al provvedimento.

La modifica delle norme sulla scuola materna nel senso previsto dal disegno di legge comporterebbe certamente un onere assai superiore a quello previsto dall'articolo 8.

Inoltre, anche per quanto riguarda la cifra — ottimisticamente valutata — di 10 milioni, si rileva che per tale spesa non sussiste alcun accantonamento nel fondo globale dell'esercizio 1972.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale* » (186), d'iniziativa del senatore Bloise.

18 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e Partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, emettere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

A tale conclusione la Commissione è pervenuta accogliendo una dichiarazione del Governo, secondo la quale il disegno di legge ha carattere innovativo e non già di semplice interpretazione autentica.

Ne consegue che dal provvedimento stesso deriva un onere di importo non precisato e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado* » (196), d'iniziativa del senatore Bloise.

13 dicembre 1972

La Commissione Bilancio e Programmazione comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Esso comporta — con l'estensione dei benefici previsti dalla legge 28 marzo 1968, numero 340 — un onere di importo imprecisato, fornendo, per la copertura di esso, una indicazione generica e inidonea a rispondere ai requisiti richiesti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale* » (197), d'iniziativa del senatore Bloise.

18 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e partecipazioni statali, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso

del provvedimento, dal quale derivano oneri di importo imprecisato per il bilancio dello Stato, senza che per essi sia prevista alcuna indicazione di copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare* » (207), d'iniziativa del senatore Tanga.

18 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e Partecipazioni statali, comunica di non potere, allo stato degli atti, emettere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Esso, infatti, comporta un onere per il bilancio dello Stato e, per la copertura, contiene soltanto un generico riferimento al fondo globale per l'esercizio 1973, senza che il disegno di legge sia compreso nell'elenco allegato al fondo globale stesso.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati* » (238), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli.

18 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e Partecipazioni statali, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso.

La Commissione ha accolto la dichiarazione del Governo secondo la quale il disegno

di legge ha carattere innovativo e che comporta un onere indiretto senza alcuna indicazione di copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici* » (371), d'iniziativa del senatore Balbo.

19 dicembre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge.

La Commissione ritiene infatti che dalla estensione dei benefici della legge n. 775 del 1970 ai direttori didattici e agli ispettori scolastici derivi un onere di importo non precisato e privo di indicazione di copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici* » (374), d'iniziativa del senatore Murmura.

19 dicembre 1972

La Commissione Programmazione e Bilancio comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge.

La Commissione ritiene che dalla estensione del sistema della graduatoria permanente all'assunzione in ruolo degli ispettori scolastici deriverà un onere senza alcuna indicazione di copertura.

F.to COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE (n. 539)**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato**

## Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'accademia nazionale di danza; nonchè del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica della funzione docente o direttiva nonchè al riordinamento dei ruoli organici con forme opportune di de-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato**

## Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'accademia nazionale di danza; nonchè del personale direttivo e docente delle scuole statali di ogni ordine e grado per ciechi e sordomuti, del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità di tali scuole ed istituti, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado dell'istruzione, esclusa l'università;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonchè al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

centramento a livello regionale o provinciale;

c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonchè dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica o professionale;

d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

#### TITOLO I

#### PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE

##### Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà tenere conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.

Esso inoltre dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche proprie dei vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.

La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quello dei direttori dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonchè dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;

d) *identica.*

#### TITOLO I

#### PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE

##### Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 3.**

Lo stato giuridico rivaluterà la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie, nonché all'obbligo di sostituire, nei limiti dell'orario di servizio di cui al numero 3) del successivo articolo 4, i colleghi assenti.

Il trattamento economico accessorio del personale direttivo, ispettivo e docente sarà migliorato nella misura media mensile di lire 20.000 dal 1° ottobre 1973, di lire 30.000 dal 1° gennaio 1974 e di lire 35.000 per l'anno 1975. L'aumento sarà attribuito, in misura differenziata, in base alle effettive prestazioni di servizio nella prospettiva di unificazione dei ruoli prevista dal comma successivo.

I ruoli saranno gradualmente riordinati prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salvo diversa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 3.**

Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie, nonché all'obbligo di sostituire i colleghi assenti nei limiti che verranno stabiliti nell'ambito dell'orario obbligatorio di servizio di cui al primo comma, punto 3), del successivo articolo 4.

**Soppresso.**

(*V. art. 11, commi primo e secondo*).

I ruoli saranno gradualmente riordinati prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed ar-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado.

I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

Alla maggiore spesa di lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 483, primo comma, sono soppresse le parole: « Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

#### Art. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà d'insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didattica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari.

I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

*Identico.*

**Soppreso.**

(V. art. 21).

**Soppreso.**

(V. art. 11, terzo comma)

#### Art. 4.

*Identico:*

1) la garanzia della libertà d'insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didattica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato in applicazione dei principi della Costituzione, nonché della co-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la possibilità di intraprendere sperimentazioni di innovazione delle strutture scolastiche;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva considerata come attività di coordinamento, animazione e promozione delle attività dell'istituto o del circolo, in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6, le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza dei suddetti organi collegiali nonchè le responsabilità specifiche di ordine amministrativo escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

L'orario obbligatorio di servizio non potrà essere inferiore a 29 ore settimanali per gli insegnanti delle scuole elementari ed a 22 ore settimanali per i professori della scuola secondaria. Nell'ambito dell'orario di servizio dovranno essere dedicate all'insegnamento un numero di ore non inferiore a 25 per gli insegnanti elementari e fino a 19 per i professori di scuola secondaria. Tali obblighi di orario saranno applicati, in quanto compatibili con le particolari caratteristiche de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo, in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza dei suddetti organi collegiali nonchè le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) *identico*;

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gli insegnanti, all'istruzione artistica. Per gli insegnanti tecnico-pratici l'orario obbligatorio di servizio sarà stabilito tenuto conto della particolare natura della relativa funzione comprendendo in essa la cura delle attrezzature. I decreti delegati preciseranno gli impegni relativi a questa incombenza;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 4) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di una preparazione a livello universitario con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento, da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

*Identico.*

*Identico;*

5) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente, delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti attuato con appositi strumenti con la collaborazione delle università.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Sono istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrono garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata. Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al comma precedente;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, previo parere tecnico, l'apposito organo collegiale previsto dall'articolo 6.

La valutazione, non riferibile comunque ad un periodo superiore all'ultimo triennio, dovrà essere espressa su richiesta degli interessati o dell'amministrazione o in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento.

Saranno previste le modalità per la presentazione di ricorsi contro le valutazioni espresse e gli organi competenti a decidere;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico;*

8) le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, su relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico, il comitato previsto dal terzo comma, punto 4), dell'articolo 6.

*Identico.*

Saranno previste le modalità per la presentazione di ricorsi contro le valutazioni espresse, e stabiliti gli organi competenti a decidere.

Ogni anno i direttori di circolo didattico e i presidi provvederanno a formulare una

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonchè delle esigenze del funzionamento della scuola.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere di appositi comitati espressi dagli organi collegiali competenti;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relazione dell'attività svolta da ciascun insegnante; essa dovrà essere portata a conoscenza dell'interessato il quale, in caso di parziale o totale dissenso, potrà presentare eventuali controdeduzioni, da allegare al fascicolo;

9) *identico*;

10) *identico*.

*Identico*;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) *identico*;

13) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

plinari di competenza degli appositi organi individuali e collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

(V. art. 7, ultimo comma).

## TITOLO II

### ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI

#### Art. 5.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti:

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello provinciale;
- a livello regionale;
- a livello nazionale.

#### Art. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funziona-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14) le competenze degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) *identico*.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale insegnante in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

## TITOLO II

### ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI

#### Art. 5.

*Identico.*

Gli organi collegiali saranno previsti:

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello distrettuale;
- a livello provinciale;
- a livello nazionale.

#### Art. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funziona-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento amministrativo e didattico, per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per lo espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato.

I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalità per la pubblicità degli atti del consiglio di istituto e di circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme di intervento e gli organi competenti ad effettuarlo.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori, dal direttore didattico o preside, da rappresentanti degli enti locali che siano anche portatori delle istanze del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni. Possono essere chiamati a titolo consultivo i rappresentanti degli enti assistenziali, degli esperti, come il medico, l'assistente sociale, lo psicologo operanti nella scuola.

Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, che eserciterà anche, ove richiesto, le funzioni di consiglio di amministrazione; di essa farà parte il capo del servizio amministrativo;

2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento amministrativo e didattico, per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato le cui carriere saranno definite in sede di ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo articolo 10.

*Identico.*

*Identico:*

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside e formato dalle rappresentanze elettive del personale insegnante, dei genitori degli allievi e, nelle scuole secondarie superiori, degli studenti di età non inferiore a 16 anni, nonché dalle rappresentanze elettive del personale non insegnante e dagli specialisti che operano in modo continuativo, nella scuola, sul piano medico-psico-pedagogico.

Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, che eserciterà anche, ove richiesto, le funzioni di consiglio di amministrazione; di essa farà parte il capo del servizio amministrativo. Nei circoli e negli istituti con popolazione scolastica poco numerosa, le anzidette funzioni di consiglio di amministrazione verranno assunte direttamente dal consiglio di circolo o di istituto;

2) *identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti eleggerà: i membri di un consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti di età non inferiore a 16 anni nelle scuole secondarie superiori; i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge.

Il collegio dei docenti eleggerà anche i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto e uno o più docenti incaricati di collaborare con il preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

3) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori.

Per particolari competenze i consigli di classe e d'interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e interclasse, avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico ed amministrativo generali della scuola. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle delibere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Esso eleggerà i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di circolo, e uno o più docenti incaricati di collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

3) il consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti elettivi dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti elettivi degli studenti di età non inferiore ai 16 anni;

4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside ed eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del primo comma, punto 8), dell'articolo 4;

5) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti elettivi dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai rappresentanti elettivi degli studenti.

*Identico.*

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle delibere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico della scuola, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonchè alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi di cui al presente articolo dureranno in carica un triennio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a venti.

Dovrà pure essere assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori. Saranno regolate le procedure per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni e le modalità di partecipazione ai diversi organi collegiali.

La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico del circolo o dell'istituto, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

*Identico.*

Tutti gli organi istituiti o riordinati a norma del presente articolo dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto che durerà in carica un triennio, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei sovrintendenti regionali, d'intesa con i provveditori agli studi e sentiti le regioni, le provincie ed i comuni interessati, procederà alla suddivisione del territorio regionale in comprensori scolastici, di norma sub-provinciali, denominati distretti scolastici.

A livello di distretto sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale, presieduto da un membro eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentanti degli assessori alla pubblica istruzione dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale direttivo e docente della scuola statale e non statale, degli specialisti che operano nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e di orientamento scolastico, delle forze sindacali e produttive, ed altresì da un rappresentante del provveditore agli studi.

Il distretto scolastico avrà funzione di promozione e di proposta per ciò che attiene all'organizzazione ed allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche comprese nel territorio di competenza, con esclusione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica.

I decreti delegati stabiliranno inoltre:

a) i criteri per la definizione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno conto della consistenza numerica della popolazione, della sua dislocazione e delle esigenze particolari determinate dalla situazione socio-economica del territorio;

b) il numero minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le relative modalità di elezione;

c) le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le cui competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti, nè comprendere materie di stato giuridico del personale scolastico;

d) le norme concernenti i rapporti fra l'Amministrazione scolastica, la Regione e le amministrazioni comunali, nonchè le moda-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale comprendente nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti del personale amministrativo del provveditorato agli studi; i rappresentanti eletti dei genitori; un rappresentante eletto degli enti assistenziali operanti nella scuola; il presidente del consorzio provinciale dei patronati scolastici; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia; un rappresentante del consiglio provinciale; un rappresentante del consiglio regionale esclusa la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia.

Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti.

Il consiglio scolastico provinciale esprimerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. I decreti delegati stabiliranno la composizione e le modalità di elezione dei membri dei consigli di disciplina per il personale della scuola che ha ruoli provinciali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lità per il coordinamento provinciale e interdistrettuale su base regionale.

Art. 8.

*Identico.*

Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, che lo presiede; i rappresentanti elettivi del personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti elettivi dei genitori degli alunni; il rappresentante degli specialisti che operano nella scuola sul piano psico-pedagogico e di orientamento scolastico; il presidente del consorzio provinciale dei patronati scolastici; tre rappresentanti elettivi dei comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, come suo sostituto permanente, un consigliere provinciale; un rappresentante dell'università; un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia.

**Soppresso.**

(*V. comma precedente*).

Il consiglio scolastico provinciale esprimerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. Esprimerà inoltre i consigli di disciplina per il personale della scuola che ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalità di elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno composti da rappresentanti del personale ispettivo direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di assistenza, di edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.

Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie, come l'edilizia e l'assistenza, e per gradi di scuola.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti.

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica cinque anni.

Su proposta dei comuni e delle province interessati, il consiglio scolastico provinciale potrà istituire consigli su base comunale, distrettuale o comprensoriale tale che possa riunire un complesso di scuole di vario grado idoneo e sufficiente ad offrire un servizio scolastico pre-universitario completo anche a disposizioni degli adulti. Tali consigli avranno funzioni di collegamento e di proposta e potranno anche esercitare funzioni delegate dai consigli scolastici provinciali.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale insegnante in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

#### Art. 8.

A livello regionale sarà istituito e funzionerà, con criteri analoghi a quelli per l'istituzione, la composizione e il funzionamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica tre anni, con possibilità di surrogare dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

**Soppresso.**

(V. art. 7).

**Soppresso.**

(V. art. 4, ultimo comma).

Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del consiglio scolastico provinciale, il consiglio scolastico regionale. I membri di detto consiglio dovranno garantire una rappresentanza di tutte le province della regione. Sarà prevista una rappresentanza dell'ente Regione.

Il consiglio scolastico regionale affiancherà le sovrintendenze scolastiche regionali e potrà avere compiti di coordinamento, di consulenza e di proposta, nei confronti rispettivamente dei consigli scolastici provinciali e delle competenze della regione sulla scuola.

Il consiglio scolastico regionale durerà in carica cinque anni.

Il presente articolo non si applica per la regione Trentino-Alto Adige.

#### Art. 9.

A livello nazionale sarà istituito il consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituirà la seconda e la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il consiglio nazionale sarà composto, per quanto possibile, con criteri analoghi a quelli degli organi collegiali previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

Ne faranno parte anche rappresentanze elettive degli ispettori centrali, dei funzionari del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, dell'amministrazione periferica del medesimo Ministero, garantendo in ogni caso la rappresentanza dei provveditori agli studi e dei sovrintendenti scolastici re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 9.

*Identico.*

Faranno parte del Consiglio nazionale: il Ministro della pubblica istruzione; i rappresentanti elettivi del personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine della scuola; degli ispettori scolastici e dei direttori didattici; dei presidi; del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo; i rappresentanti del personale docente e dirigente della scuola non statale; il presidente del consorzio nazionale dei patronati scolastici; i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ne faranno parte anche rappresentanze elettive degli ispettori centrali, dei provveditori agli studi e dei sovrintendenti scolastici regionali, nonché rappresentanti dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sarà comunque assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua di insegnamen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gionali; rappresentanti dell'attuale prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione. Sarà, comunque, assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, previste dal vigente ordinamento.

Il consiglio durerà in carica cinque anni e sarà presieduto dal Ministro; i suoi membri non saranno rieleggibili più di una volta. Esso eleggerà nel suo seno il vice presidente, l'ufficio di presidenza e i propri rappresentanti nella prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il consiglio svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie di interesse generale e attraverso comitati a carattere orizzontale e verticale per le materie specifiche.

Il consiglio nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti funzioni, anche di propria iniziativa:

- a) emetterà pareri consultivi su tutta la attività legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione pre-universitaria;
- b) valuterà i risultati delle sperimentazioni promosse su piano nazionale e locale;
- c) esprimerà, per elezione, dal suo seno i consigli di disciplina per il personale della scuola e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati.

L'ufficio di presidenza coordinerà l'attività del consiglio.

I pareri e le deliberazioni del consiglio saranno resi pubblici e trasmessi al Parlamento.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to diversa da quella italiana previste dal vigente ordinamento.

*Identico.*

L'appartenenza al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sarà incompatibile, salvo che per il Ministro, a norma di quanto disposto dal secondo comma, con l'appartenenza al Parlamento nazionale.

*Identico.*

*Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

I consigli di disciplina saranno formati esclusivamente da personale ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo.

*Identico.*

*Identico.*

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze, riservando il settanta per cento del totale ai docenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

### TITOLO III

#### PERSONALE NON DOCENTE

##### Art. 10.

Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dovrà stabilire:

1) la ristrutturazione delle carriere, il riordinamento dei ruoli e l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al predetto personale spetta la corresponsione del compenso speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, in relazione alle maggiori prestazioni dallo stesso svolte.

L'orario obbligatorio di servizio è fissato in 36 ore settimanali; le prestazioni in eccedenza saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonchè, per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere.

Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

### TITOLO III

#### PERSONALE NON DOCENTE

##### Art. 10.

*Identico:*

1) *identico.*

Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

(Per la seconda parte del capoverso, v. articolo 11, commi primo e secondo).

*Identico;*

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonchè, per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) *identico;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a 20 giorni — escluso dal computo il periodo di congedo ordinario — del personale esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, del capo del servizio amministrativo e del responsabile del funzionamento dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale ai medesimi organi di cui all'articolo 6 della presente legge;

7) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al numero 15) dell'articolo 4 della presente legge;

8) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, di norma a carattere provinciale, per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

*Identico;*

6) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui agli articoli 6, 8 e 9;

7) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, punto 15), dell'articolo 4 della presente legge;

8) *identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, COMUNI  
E FINALI

(V. art. 3, secondo comma).

(V. art. 3, ultimo comma).

Art. 11.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola in Italia e all'estero e del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo, agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza.

Lo stipendio iniziale del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non dovrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

I decreti delegati stabiliranno una nuova disciplina per la corresponsione degli assegni

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE  
TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

Art. 11.

Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente sarà corrisposto un trattamento accessorio pensionabile.

Tale trattamento non potrà in ogni caso nè essere di misura inferiore, nè avere decorrenza diversa da quelle che saranno stabilite per i dipendenti civili dello Stato aventi corrispondente parametro.

Nell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 483, sono soppresse le parole: « Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

*Identico.*

I decreti delegati stabiliranno una nuova disciplina per la corresponsione degli assegni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, attualmente in godimento del personale degli istituti tecnici, professionali e artistici.

Art. 14.

A coloro che verranno collocati a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

Art. 15.

Ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo *B*, ed a quelli che per gli stessi insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, è riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore di cui al comma terzo dell'articolo 3 della presente legge.

Tale diritto è riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonchè ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, conver-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.

Art. 14.

I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché quelle delle province di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Al personale della scuola, che fruisce di esonero sindacale, spettano, fino al 31 dicembre 1975, le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483, e dalla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tito in legge dalla legge 26 luglio dello stesso anno, n. 571.

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

Art. 18.

Al personale della scuola che fruisce di esonero sindacale spettano le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483, e dalla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

Art. 17.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme emanate ai sensi della presente legge con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni che siano con esse compatibili.

(V. art. 3, penultimo comma).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483, si applica anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 102)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LEPRE

**Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato**

**Art. 1.**

Al personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di

concorso per titoli ed esami, riservato ai dipendenti in servizio, viene, ai soli fini giuridici, riconosciuto il servizio prestato dalla data di emanazione del decreto ministeriale che bandisce il concorso.

**Art. 2.**

Gli impiegati già vincitori di concorso per titoli ed esami, conseguono, a domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il beneficio previsto dall'articolo 1.

Per i vincitori di concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge il beneficio viene riconosciuto d'ufficio.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 103)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RUSSO Luigi

**Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica****Art. 1.**

A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla legge 28 gennaio 1963, n. 28, ai direttori titolari di Conservatorio di musica, il servizio di insegnamento prestato, anteriormente alla nomina, come professore di

primo, ovvero di secondo, ovvero di terzo ruolo, rispettivamente nelle classi seconda e terza, o nella terza, o nella quinta classe di stipendio di cui alla tabella C annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, ai fini sia giuridici sia economici.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972 si provvede a carico del capitolo n. 2081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario medesimo.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 128)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VIGNOLA

**Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali**

**Art. 1.**

Agli insegnanti tecnico-pratici in possesso del titolo di studio dichiarato equipollente al diploma di scuola media di secondo grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresse scuo-

le secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, nonchè agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli Istituti tecnici agrari, industriali maschili e femminili, nautici e degli istituti professionali in possesso del diploma di scuola media di secondo grado o del titolo equipollente è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico del ruolo B dei professori diplomati della scuola media, nel quale vengono collocati con la ricostruzione della carriera secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza con decorrenza dal 1° ottobre 1968.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 133)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VIGNOLA

**Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari****Art. 1.**

I concorsi per insegnante di ruolo della scuola materna statale e quelli per insegnante di ruolo della scuola elementare sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni gli uni rispetto agli altri.

**Art. 2.**

Per l'incarico degli ispettori e ispettrici scolastici e dei direttori e direttrici didattici a componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina ad insegnante elementare e ad insegnante e assistente di scuola materna dovrà tenersi conto del possesso di titoli di cultura (lauree, abilitazioni e idoneità all'insegnamento nelle scuole medie conseguite in pubblici concorsi) e del servizio prestato come ispettore o direttore nella scuola elementare o materna, secondo apposita tabella di valutazione che sarà predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè del servizio prestato nella scuola materna.

**Art. 3.**

Gli ispettori e i direttori che intendono far parte delle commissioni di cui al precedente articolo devono inviare domanda documentata ai provveditori agli studi di non più di tre provincie, esclusa quella ove si trova la sede di servizio del richiedente. Essi saranno iscritti in un'apposita graduatoria

provinciale, sulla base della valutazione predisposta dal Ministero ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

**Art. 4.**

Il numero massimo di bambini di una sezione di scuola materna non può essere superiore a venti; quello minimo non inferiore a dieci.

**Art. 5.**

L'orario giornaliero della scuola materna statale è di otto ore e trenta minuti; esso consta di due periodi ininterrotti, ambedue di quattro ore e quindici minuti, nei quali sono svolte le attività educative, ivi compresa la refezione.

**Art. 6.**

Ai due periodi di attività sono assegnate due insegnanti per ogni sezione e due assistenti per ogni due sezioni. Nei casi di funzionamento di una sola sezione saranno nominate due assistenti, una per ciascun periodo giornaliero.

**Art. 7.**

L'inizio ed il termine della giornata scolastica della scuola materna sono stabiliti dalla direttrice, secondo le esigenze locali.

**Art. 8.**

All'onere di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede a carico del fondo stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 134)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VIGNOLA

---

**Abrogazione delle norme regolamentari sui  
compiti degli ispettori scolastici e dei diret-  
tori didattici**

*Articolo unico.*

L'ultimo capoverso degli articoli 45 e 59 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è abrogato e sostituito dal seguente:

« adempie agli incarichi che gli sono conferiti dagli organi scolastici superiori per espletare i propri compiti istituzionali ».

**DISEGNO DI LEGGE (n. 163)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AZIMONTI ED ALTRI

**Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale**

**Art. 1**

All'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, modi-

ficato dall'articolo 1 della legge n. 545 del 25 maggio 1962, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della partecipazione ai concorsi a posto di preside, il servizio prestato con qualifica non inferiore a valente nelle scuole statali in qualità di incaricato è valutato per intero qualora venga a coincidere per effetto della ricostruzione della carriera con quello prestato nei ruoli ai soli fini giuridici, in virtù di speciali disposizioni legislative ».

**Art. 2.**

La disposizione del precedente articolo si applica anche nei confronti dei partecipanti ai concorsi in corso di espletamento o in ordine ai quali non siano ancora concluse le assegnazioni delle relative presidenze.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 186)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BLOISE

**Valutazione del servizio di ruolo ordinario  
prestato nella carriera inferiore dal personale  
di segreteria e tecnico delle scuole medie  
e degli istituti di istruzione classica, scienti-  
fica e magistrale**

*Articolo unico*

Nella valutazione del servizio, agli effetti  
previsti dall'articolo 11 della legge 14 lu-

glio 1965, n. 902, per il personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale è da considerarsi utile, sempre nelle misure stabilite da detto articolo, anche il servizio di ruolo ordinario eventualmente prestato nella carriera inferiore a quella di appartenenza.

Le disposizioni dell'articolo 11 citato e del precedente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per il servizio prestato alle dipendenze dei comuni di provenienza.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza a tutti gli effetti dal 15 agosto 1965.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 196)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BLOISE

**Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado**

**Art. 1.**

I benefici previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 340, vengono estesi agli ex insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico-

pratiche, inquadrati nel ruolo « C » per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media, purchè in possesso della declaratoria di equipollenza dei titoli di studio rilasciata ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, o del diploma di scuola industriale di secondo grado, istituita dalla legge 14 luglio 1912, n. 854.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 197)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BLOISE

**Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale**

**Art. 1.**

All'esame colloquio di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 902, sono ammessi, sempre che non abbiano già beneficiato della stessa legge, anche:

a) i segretari del ruolo ad esaurimento, di cui alla tabella B, allegata alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607;

b) gli applicati di segreteria di ruolo ordinario delle scuole ed istituti previsti dalla legge indicata alla precedente lettera a), i quali siano in possesso almeno di un titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 173 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) gli applicati di segreteria di ruolo ordinario delle scuole ed istituti innanzi indicati, in possesso almeno di un titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado e che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge 14 luglio 1965, n. 902, o siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito entro la stessa data, e abbiano una anzianità nel ruolo non inferiore a tre anni.

A coloro che superano l'esame colloquio, si applicano, in quanto compatibili con le rispettive posizioni, tutte le norme previste dalla citata legge n. 902.

**Art. 2.**

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 maggio 1966, n. 359, sulla valutazione del servizio agli effetti economici e di carriera, sono estese ai bidelli passati volontariamente all'Amministrazione statale anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, limitatamente al servizio lodevole precedentemente prestato presso i convitti nazionali e gli educandati femminili.

**Art. 3.**

Il servizio prestato con funzioni di concetto nel ruolo ordinario dai segretari scolastici della carriera esecutiva (ex gruppo C), anteriormente all'applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, integrato con la legge 22 novembre 1954, n. 1122, è valutato per l'intero agli effetti giuridici e di carriera, a condizione che gli interessati fossero in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado all'epoca dello svolgimento delle funzioni di concetto.

**Art. 4.**

Nella prima applicazione della presente legge, che dovrà effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore di essa, i posti di segretario capo, disponibili ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 902, tenuto conto della legge 31 ottobre 1967, n. 1090, sono conferiti, per merito comparativo, ai segretari principali, prescindendo dalla durata della loro permanenza in quest'ultima qualifica.

In mancanza di personale scrutinabile, i posti di segretario capo, disponibili dopo l'applicazione del precedente comma, sono conferiti annualmente, per merito comparativo, ai primi segretari che abbiano una anzianità di almeno due anni in quest'ultima qualifica, valutati « ottimo », alla data di entrata in vigore della presente legge o che raggiungano tale anzianità entro il 31 dicembre 1973.

I benefici giuridici ed economici previsti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della legge, per il personale di cui al primo comma, e dalla data di maturazione dei requisiti richiesti, per quello di cui al secondo comma.

#### Art. 5.

Le disposizioni legislative di carattere particolare e generale applicabili al personale non insegnante, a carico dello Stato, delle scuole e istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, si applicano, cronologicamente e ai soli effetti giuridici, dalla data di decorrenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, anche al personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si trovava a prestare servizio nelle soppresse scuole di avviamento professionale e che ha chiesto, in base all'articolo 19 della predetta legge n. 1859, il passaggio allo Stato.

Gli effetti economici decorrono dal 1° ottobre 1963.

A detto personale è ricostruita la carriera dall'inizio del servizio, anche non scolasti-

co, prestato alle dipendenze delle Amministrazioni comunali di provenienza, purchè documentabile con atti di data certa e prestato con il possesso dei requisiti necessari per partecipare ai concorsi statali, ad eccezione dell'età.

#### Art. 6.

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti indicati nei precedenti articoli può essere collocato a riposo, a richiesta, al termine dell'anno scolastico in cui compie il 65° anno di età, in deroga alle norme in vigore.

#### Art. 7.

Al personale non insegnante non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, al quale si applicano le leggi 14 luglio 1965, n. 902, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono garantite la continuità e la stabilità dell'impiego, salvo che per colpa, fino all'inquadramento nei ruoli ordinari della propria carriera.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 207)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TANGA

**Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare****Art. 1.**

A decorrere dal 1° ottobre 1973 sono istituiti nelle scuole statali di istruzione elementare, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, i ruoli nazionali ordinari ed aggiunti del personale di segreteria ed i ruoli provinciali ordinari ed aggiunti del personale ausiliario.

**Art. 2.**

All'ufficio di segreteria di ogni ispettorato scolastico sono assegnati un segretario di ruolo, che è coadiuvato da un vice segretario, e due applicati di segreteria.

Qualora le direzioni didattiche dipendenti dall'ispettorato scolastico siano in numero superiore a sette, è assegnato un terzo applicato di segreteria; qualora siano in numero superiore a undici, è assegnato un quarto applicato di segreteria.

**Art. 3.**

All'ufficio di segreteria di ogni direzione didattica sono assegnati un segretario e un applicato di segreteria.

Qualora la media della popolazione scolastica del circolo didattico nell'ultimo biennio superi i 500 alunni, è assegnato un altro applicato di segreteria; qualora la media stessa nell'ultimo biennio superi il numero di 1.000 alunni, è assegnato un terzo applicato di segreteria.

**Art. 4.**

Ad ogni ispettorato scolastico sono assegnati due inservienti, di cui uno con mansioni anche di autista.

Ad ogni direzione didattica è assegnato un inserviente.

**Art. 5.**

Ad ogni plesso scolastico comprendente cinque posti di organico di insegnante elementare sono assegnati due bidelli, da aumentare di uno per ogni successivo gruppo di quattro posti di organico di insegnante, a cominciare dal primo di ciascun gruppo.

Ad ogni plesso scolastico o ad ogni gruppo di plessi scolastici, comprendenti almeno tre posti di organico di insegnante elementare, è assegnato un bidello.

**Art. 6.**

In aggiunta al personale ausiliario di cui ai precedenti articoli ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, alle scuole fornite di palestre è assegnato un bidello se abbiano almeno nove posti di organico di insegnante.

**Art. 7.**

Una percentuale di posti di bidelli è riservata alle donne in rapporto alla distribuzione delle classi miste o femminili.

**Art. 8.**

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria ed ausiliario di cui alla presente legge sono disciplinati dalle norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, in quanto applicabili.

**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 9.**

Con effetto dal 1° ottobre 1973 cessano di avere vigore le norme di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

A decorrere dalla predetta data gli insegnanti elementari assegnati per i compiti di segreteria agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche per effetto del citato articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213,

sono collocati, a domanda, permanentemente fuori ruolo secondo le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 8 della legge medesima, per essere destinati con la qualifica di segretario presso gli uffici predetti.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di segreteria degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche, vacanti dopo le destinazioni di cui al precedente comma, possono essere assegnati per metà ad insegnanti elementari che chiedono di essere collocati permanentemente fuori ruolo secondo le norme di cui al primo e al secondo comma del citato articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per metà ad insegnanti soprannumerari o con nomina a tempo indeterminato, dichiarati non licenziabili ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

La proporzione di cui al precedente comma si applica anche nelle assegnazioni presso uno stesso ufficio, qualora l'organico dei posti di segretario e di vice segretario preveda due unità.

Hanno precedenza nelle assegnazioni di cui al terzo comma del presente articolo i maestri che abbiano prestato servizio per almeno un anno con mansioni di segreteria presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

#### Art. 10.

Il personale ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio senza demerito nelle scuole statali di istruzione elementare, a domanda, viene collocato:

a) nei corrispondenti ruoli organici del personale ausiliario di cui alla presente legge, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli dell'Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale ausiliario ai sensi delle norme vigenti;

b) nei corrispondenti ruoli aggiunti del personale ausiliario di cui alla presente legge, ove si tratti di personale non di ruolo (avventizio, provvisorio, giornaliero, contrattista addetto esclusivamente al servizio di bidello, incaricato) a carico dell'Ammini-

strazione comunale, che abbia maturato o maturi nelle scuole, anche successivamente al 1° ottobre 1973, l'anzianità di servizio prescritta dall'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini dell'inquadramento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici e nei ruoli aggiunti.

#### Art. 11.

Tutti gli oneri a carico dei comuni, risultanti da disposizioni di legge per il personale ausiliario ai fini del funzionamento delle scuole, rimangono fermi per metà dell'ammontare in essere alla data del 30 settembre 1973.

L'importo relativo, considerato consolidato a carico dei comuni entro il predetto limite della metà, sarà corrisposto allo Stato in sede di riscossione da parte dei comuni medesimi del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

#### Art. 12.

Alla spesa occorrente per l'anno 1973 si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Alla spesa per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 238)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDINI E MAZZOLI

**Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati**

**Art. 1.**

A chiarimento dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, e tenuto conto del dettato dell'articolo 107 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si precisa che per gli insegnanti e presidi di ruolo di scuole o istituti pareggiati che passino comunque nei ruoli statali, il servizio prestato alla dipendenza dell'amministrazione statale è in qualsiasi caso ricongiungibile, agli effetti della pensione e dell'indennità di buonuscita ENPAS, con quello precedentemente prestato alla dipendenza dell'ente che manteneva la scuola o istituto pareggiato.

**Art. 2.**

La rivalsa delle quote relative a tale servizio sarà effettuata a norma degli articoli 5 e 6 della stessa legge 22 giugno 1954, n. 523, a carico dell'ente gestore della scuola o istituto pareggiato, che è responsabile per il totale delle quote dovute.

Nel caso però che il dipendente pensionabile fosse iscritto all'INPS o alla CPIEL o a qualsivoglia altro istituto o cassa o fondo di previdenza, questo concorrerà per la quota che gli compete secondo i regolamenti in vigore all'atto del pensionamento, restando a carico dell'ente gestore solo l'eventuale conguaglio.

**Art. 3.**

Con effetto dal giorno di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la riliquidazione della pensione anche coloro che, pur rientrando nel caso previsto dall'articolo 1, siano stati posti in quiescenza secondo criteri da esso difformi.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 371)**D'INIZIATIVA DEL SENATORE BALBO

---

**Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775,  
concernente l'estensione dei benefici di cui  
all'articolo 26 alle categorie dei direttori  
didattici e degli ispettori scolastici**

*Articolo unico.*

I benefici previsti dall'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono estesi anche al servizio prestato da incaricato dai direttori didattici presso le direzioni didattiche e al servizio prestato da incaricato dagli ispettori scolastici presso le circoscrizioni scolastiche, con effetto retroattivo alla data di applicazione della stessa legge 28 ottobre 1970, n. 775.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 374)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

**Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici****Art. 1.**

È istituita una graduatoria nazionale permanente ad esaurimento dei direttori didattici che, nel concorso per esami e titoli per la qualifica di ispettore scolastico, bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1970, abbiano superato le prove di esame e risultino iscritti nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina.

L'iscrizione avviene secondo il punteggio complessivo conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli del concorso superato.

**Art. 2.**

I posti di ispettore scolastico sono conferiti come segue:

a) per un quinto con il concorso per soli titoli al quale possono partecipare i direttori didattici con almeno 10 anni di servizio effettivo e con il giudizio complessivo di « ottimo » di ciascun anno;

b) per due quinti con il concorso per esami e titoli al quale possono partecipare i direttori didattici con almeno 6 anni di servizio effettivo e con il giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

c) per i restanti due quinti attingendo alla graduatoria nazionale permanente di cui all'articolo 1 della presente legge.

**Art. 3.**

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1 tutti coloro che, essendo nel ruolo dei direttori didattici, risultino compresi nella graduatoria di merito del concorso ispettivo per esami e titoli bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1970 ed espletato nel luglio 1972.

Gli aspiranti alla inclusione nella graduatoria suddetta debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

I direttori didattici che risultino compresi nella graduatoria di merito del successivo concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico senza conseguire la nomina, sono iscritti nella graduatoria permanente di cui all'articolo 1 dopo l'ultimo nominativo che vi sia già iscritto per effetto del concorso di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1970.

**PETIZIONE (n. 37)**PRESENTATA DAL SIGNOR EUGENIO CHERUBINI  
—

Il signor Eugenio Cherubini, da Trieste, chiede che nel testo del disegno di legge n. 539, relativo allo stato giuridico del personale della scuola preparatoria, primaria, secondaria, sia inserita una disposizione che fissi un termine per le risposte dell'Amministrazione alle istanze dei dipendenti.

**PETIZIONE (n. 45)**PRESENTATA DAI SIGNORI FRANCESCO RUSSO  
ED ALTRI  
—

Il signor Francesco Russo, da Milano, ed altri chiedono che, per le insegnanti, vengano riconosciuti il principio della reversibilità della pensione a favore del marito, dei figli e di altri eredi, e quello della trasmissibilità agli eredi dell'indennità di buonuscita.